



Documento di seduta

A9-0147/2022

17.5.2022

*****I**

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021)0579 – C9-0364/2021– 2021/0297(COD))

Commissione per il commercio internazionale

Relatrice: Heidi Hautala

Relatrice per parere (*):

Maria Arena, commissione per gli affari esteri

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 57 del regolamento

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in *corsivo grassetto* nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in *corsivo grassetto* nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in *corsivo grassetto*. Le parti di testo soppresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in *corsivo grassetto* il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
MOTIVAZIONE.....	80
ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	83
PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI	85
PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO	124
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	157
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	158

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021)0579 – C9-0364/2021– 2021/0297(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021)0579),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C9-0364/2021),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto l'articolo 59 del suo regolamento,
 - visti i pareri della commissione per gli affari esteri e della commissione per lo sviluppo,
 - vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A9-0147/2022),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione

(2) **La politica commerciale comune** dell'Unione si fonda sui principi e **persegue gli obiettivi definiti nelle disposizioni generali sull'azione esterna dell'Unione**, fissati all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).

Emendamento

(2) **L'azione esterna** dell'Unione si fonda sui principi e **sugli** obiettivi fissati all'articolo 21 del trattato sull'Unione europea. **L'Unione cerca di promuovere tali principi e obiettivi nelle sue relazioni con i paesi terzi. Tutte le azioni e le misure adottate dall'Unione a livello internazionale dovrebbero pertanto essere**

considerate, concepite e attuate in modo tale da assicurare un approccio coerente nei confronti dei paesi partner e da rafforzare la pertinenza e l'incisività dell'impatto dell'azione esterna dell'Unione. A tal fine, l'Unione dovrebbe garantire che la sua politica commerciale sia condotta in stretto coordinamento con le altre politiche esterne e che nell'ambito dei contatti regolari con i paesi partner previsti nel quadro dei vari strumenti dell'azione esterna sia dato debitamente seguito agli obblighi e alle questioni individuate nell'attuazione delle relazioni commerciali dell'Unione e dei suoi strumenti legati al commercio. L'SPG copre più di 60 paesi e 2 miliardi di persone nel mondo e rappresenta uno degli strumenti principali della politica commerciale dell'Unione per promuovere i diritti umani, lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 5

Testo della Commissione

(5) L'SPG ha come obiettivi generali il sostegno all'eliminazione della povertà in tutte le sue forme, coerentemente con l'Agenda 2030 e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 17.12, e la promozione dell'agenda per lo sviluppo sostenibile, senza arrecare danno agli interessi dell'industria dell'UE. La valutazione intermedia dell'SPG del 2018 e lo studio del 2021 alla base della valutazione d'impatto del presente regolamento hanno concluso che il quadro SPG stabilito dal regolamento (UE) n. 978/2012 ha permesso di raggiungere tali obiettivi principali, che rappresentavano l'essenza della revisione effettuata nel 2012 con il regolamento (CE) n. 732/2008 del

Emendamento

(5) L'SPG ha come obiettivi generali il sostegno all'eliminazione della povertà in tutte le sue forme, coerentemente con l'Agenda 2030 e l'obiettivo di sviluppo sostenibile 17.12, la promozione dell'agenda per lo sviluppo sostenibile e ***l'impulso alla diversificazione delle esportazioni dai paesi beneficiari dell'SPG***, senza arrecare danno agli interessi dell'industria dell'UE. ***L'SPG ha inoltre creato vantaggi per le imprese dell'UE.*** La valutazione intermedia dell'SPG del 2018 e lo studio del 2021 alla base della valutazione d'impatto del presente regolamento hanno concluso che il quadro SPG stabilito dal regolamento (UE) n. 978/2012 ha permesso di

Consiglio¹⁵.

raggiungere *in parte* tali obiettivi principali, che rappresentavano l'essenza della revisione effettuata nel 2012 con il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio¹⁵, *insieme a una mancanza di progressi in materia di democrazia e diritti umani*.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1).

¹⁵ Regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate a decorrere dal 1° gennaio 2009 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/2007 (GU L 211 del 6.8.2008, pag. 1).

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Tali obiettivi conservano la loro rilevanza nell'attuale contesto globale e sono coerenti con l'analisi e la prospettiva della recente comunicazione della Commissione "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"¹⁶. Come affermato nella comunicazione, l'Unione ha "un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell'economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili" e "deve sfruttare appieno la forza di apertura e l'attrattiva del mercato unico" a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all'SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante "nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro" e definisce quale obiettivo dell'SPG

Emendamento

(6) Tali obiettivi conservano la loro rilevanza nell'attuale contesto globale e sono coerenti con l'analisi e la prospettiva della recente comunicazione della Commissione "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva". Come affermato nella comunicazione, l'Unione ha "un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell'economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili" e "deve sfruttare appieno la forza di apertura e l'attrattiva del mercato unico" a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all'SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante "nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro" e definisce quale obiettivo dell'SPG

"aumentare ulteriormente le opportunità commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali". Il sistema dovrebbe inoltre aiutare i beneficiari a riprendersi dalle conseguenze della COVID-19 e a ricostruire le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e buon governo.

Dovrebbe essere **garantita** la coerenza tra l'SPG e i suoi obiettivi, da un lato, e l'assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall'altro, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall'Unione per potenziare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo¹⁷.

"aumentare ulteriormente le opportunità commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali". ***Il rafforzamento degli strumenti che consentono di promuovere la condizionalità positiva in relazione alle convenzioni internazionali e l'incoraggiamento proattivo dei paesi beneficiari a ratificare tali convenzioni sono quindi elementi essenziali per garantire che le opportunità commerciali supplementari offerte dall'SPG sostengano lo sviluppo dei paesi beneficiari in modo durevole.***

Concentrandosi in particolare sui prodotti meno competitivi, il sistema tariffario favorevole previsto dal regime dovrebbe anche aiutare i paesi beneficiari dell'SPG dell'UE a sviluppare una solida base industriale per promuovere la diversificazione dei flussi commerciali. Il sistema dovrebbe inoltre aiutare i beneficiari a riprendersi dalle conseguenze della COVID-19, ***a intensificare lo sviluppo delle loro capacità*** e a ricostruire le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e buon governo.

Dovrebbero essere ***garantite*** la coerenza e ***la complementarità*** tra l'SPG e i suoi obiettivi, da un lato, e l'assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall'altro, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall'Unione per potenziare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo¹⁷. ***Data la loro vulnerabilità economica, l'assistenza dell'Unione dovrebbe fornire un sostegno mirato ai paesi beneficiari nell'adempimento dei loro impegni e obblighi in materia di ratifica e attuazione delle convenzioni internazionali nell'ambito dei regimi SPG.***

¹⁶ COM(2021)0066 del 18 febbraio 2021.

¹⁷ L'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante le politiche per lo sviluppo recita: "L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo."

¹⁶ COM(2021)0066 del 18 febbraio 2021.

¹⁷ L'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante le politiche per lo sviluppo recita: "L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono avere incidenze sui paesi in via di sviluppo."

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 7

Testo della Commissione

(7) Accordando un accesso preferenziale al mercato dell'Unione, il sistema dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e conseguire e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli a sfruttare il commercio internazionale per generare entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite a favore del loro sviluppo nonché per diversificare le rispettive economie. È opportuno che le preferenze tariffarie del sistema si concentrino sui paesi in via di sviluppo con maggiori necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze.

Emendamento

(7) Accordando un accesso preferenziale al mercato dell'Unione, il sistema dovrebbe sostenere i paesi in via di sviluppo nei loro sforzi per ridurre la povertà e conseguire e promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli a sfruttare il commercio internazionale per generare entrate aggiuntive che potranno in seguito essere reinvestite a favore del loro sviluppo **sostenibile** nonché per diversificare le rispettive economie, **produzioni ed esportazioni**. È opportuno che le preferenze tariffarie del sistema si concentrino sui paesi in via di sviluppo con maggiori necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze **e sostengano, in particolare, le opportunità per i prodotti meno competitivi. In questo modo, il sistema sosterrrebbe la transizione dei paesi in via di sviluppo verso uno status di reddito medio-alto.**

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) L'SPG dovrebbe svolgere un ruolo importante nella promozione – compatibile con le regole dell'OMC – del commercio di beni prodotti in modo sostenibile, e occorre progettare ed erogare un'assistenza allo sviluppo e tecnica mirata al fine di garantire che anche i paesi beneficiari possano partecipare pienamente al commercio sostenibile.

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) La parità di genere in tutte le politiche dell'Unione è sancita fermamente dall'articolo 8 TFUE ed è anche al centro dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, come stabilito dall'OSS 5; tuttavia, gli accordi commerciali e di investimento tendono ad avere un impatto diverso sulle donne e sugli uomini per effetto delle disuguaglianze strutturali di genere. Il sistema SPG può contribuire positivamente all'occupazione e all'emancipazione delle donne. Le sezioni di prodotti più importanti contemplate nei tre regimi SPG dell'UE sono gli articoli tessili e di abbigliamento, che rappresentano fino all'80 % delle importazioni preferenziali nell'ambito del regime EBA, mentre più dell'80 % dei 60 milioni di lavoratori delle fabbriche di abbigliamento del mondo è costituito da donne.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il sistema dovrebbe contemplare un regime di base ("regime SPG ordinario") e due regimi speciali, vale a dire il "regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo – SPG+" e il "regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati – EBA" (Everything But Arms – tutto tranne le armi). Si conferma quindi la struttura del decennio precedente, ***ritenuta un successo*** in quanto incentrata sui paesi più bisognosi e sulle mutevoli necessità dei beneficiari in termini di sviluppo.

Emendamento

(8) Il sistema dovrebbe contemplare un regime di base ("regime SPG ordinario") e due regimi speciali, vale a dire il "regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo – SPG+" e il "regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati – EBA" (Everything But Arms – tutto tranne le armi). Si conferma quindi la struttura del decennio precedente, in quanto incentrata sui paesi più bisognosi e sulle mutevoli necessità dei beneficiari in termini di sviluppo, ***che dovrebbero anche includere i loro processi di integrazione regionale. Il regime dovrebbe applicarsi all'intero territorio dei paesi beneficiari, comprese le zone economiche speciali e le zone di trasformazione per l'esportazione.***

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni e che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale, quali la

Emendamento

(9) È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni e che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico, ***e che si sono impegnati a firmare e a ratificare le convenzioni internazionali di cui nell'allegato VI. Se questi paesi non ratificano le convenzioni internazionali entro cinque anni dall'applicazione delle preferenze commerciali, il sistema dovrebbe essere sospeso.*** Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che

Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-alto si avvalessero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale, quali la Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-alto si avvalessero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 11

(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo e si impegnano ad assicurarne l'effettiva attuazione. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle

(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato **e iniziato ad applicare** le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo, e si impegnano ad assicurarne l'effettiva attuazione **e a collaborare al loro monitoraggio**. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere

norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda 2030¹⁸. A tale proposito sono aggiunte le convenzioni seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda 2030¹⁸. A tale proposito sono aggiunte le convenzioni seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale; ***il primo e il secondo Protocollo opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale.***

¹⁸ Nazioni Unite (2015): risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), disponibile all'indirizzo:
<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>

¹⁸ Nazioni Unite (2015): risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), disponibile all'indirizzo:
<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) L'Unione ha fissato obiettivi ambiziosi per promuovere lo sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni umana, sociale, economica e ambientale,

in particolare attraverso il Green Deal europeo, il piano d'azione per l'economia circolare e la strategia "Dal produttore al consumatore", o nei settori del dovere di diligenza sostenibile delle imprese e della deforestazione, che innescheranno cambiamenti fondamentali nei modelli commerciali con impatti rilevanti sul regime SPG nel prossimo decennio. L'attuazione del sistema di preferenze tariffarie generalizzate dovrebbe integrare le discussioni in corso sulle iniziative dell'UE, che comporteranno per i prodotti dell'Unione e i prodotti importati nell'Unione da paesi terzi un significativo rafforzamento delle norme di produzione ambientale, sociale e sanitaria.

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) L'UE dovrebbe dialogare con i paesi beneficiari, sulla base di una comprensione comune e in modo continuo e cooperativo, per aiutarli a raggiungere e attuare le norme internazionali, sociali, umane e ambientali, tenendo conto nel contempo del livello di sviluppo dei paesi.

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 quater) Ponendo maggiormente l'accento sull'attuazione effettiva delle principali convenzioni internazionali di cui all'allegato VI, e come misura di trasformazione positiva, il regime dovrebbe contribuire a tale obiettivo e

agevolare le condizioni socioeconomiche e ambientali necessarie per far sì che i paesi beneficiari conseguano progressivamente, a lungo termine, la reciprocità delle norme di produzione.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 12

Testo della Commissione

(12) I paesi che grazie al loro sviluppo abbandonano la categoria dei paesi meno sviluppati stabilita dall'ONU dovrebbero essere incentivati a proseguire il percorso dello sviluppo sostenibile. A tal fine i criteri di vulnerabilità economica che permettono di accedere al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero essere resi meno severi rispetto a quelli previsti nel regolamento (UE) n. 978/2012, affinché possa avvalersene un maggior numero di paesi che non rientrano più nella categoria dei paesi meno sviluppati.

Emendamento

(12) I paesi che grazie al loro sviluppo abbandonano la categoria dei paesi meno sviluppati stabilita dall'ONU dovrebbero essere incentivati a proseguire il percorso dello sviluppo sostenibile. A tal fine i criteri di vulnerabilità economica che permettono di accedere al regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbero essere resi meno severi rispetto a quelli previsti nel regolamento (UE) n. 978/2012, affinché possa avvalersene un maggior numero di paesi che non rientrano più nella categoria dei paesi meno sviluppati. ***I progressi continui e sostenuti verso la ratifica delle convenzioni internazionali di cui nel presente regolamento dovrebbero essere oggetto di un attento monitoraggio da parte della Commissione, e la programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'UE dovrebbe essere concepita in modo da tenere debitamente conto di tale obiettivo.***

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Le preferenze dovrebbero essere

Emendamento

(13) Le preferenze dovrebbero essere

volte a promuovere l'ulteriore crescita **economica** in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. Nell'ambito del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è quindi opportuno che i dazi ad valorem siano sospesi per i paesi beneficiari interessati. Anche i dazi specifici dovrebbero essere sospesi, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem.

volte a promuovere l'ulteriore crescita **sostenibile** in modo da offrire una risposta concreta alle esigenze di sviluppo sostenibile. ***Gli aiuti mirati per il commercio e i finanziamenti allo sviluppo dell'UE, compresi i finanziamenti misti e le garanzie, dovrebbero essere forniti di conseguenza, per contribuire a promuovere il commercio sostenibile e gli investimenti finalizzati alla capacità produttiva, alla diversificazione e alla creazione di valore aggiunto, in particolare da parte dei paesi a basso reddito.*** Nell'ambito del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è quindi opportuno che i dazi ad valorem siano sospesi per i paesi beneficiari interessati. Anche i dazi specifici dovrebbero essere sospesi, a meno che non siano combinati con un dazio ad valorem.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I paesi cui è stato concesso il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 dovranno presentare una nuova domanda entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, al fine di garantire la continuità e la certezza del diritto agli operatori economici, le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previste dal regolamento (UE) n. 978/2012 saranno mantenute durante il periodo di esame delle rispettive domande. ***Le domande di*** assistenza tecnica e finanziaria ***presentate da*** paesi richiedenti in relazione

Emendamento

(15) I paesi cui è stato concesso il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo in conformità al regolamento (UE) n. 978/2012 dovranno presentare una nuova domanda entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento. Tuttavia, al fine di garantire la continuità e la certezza del diritto agli operatori economici, le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previste dal regolamento (UE) n. 978/2012 saranno mantenute durante il periodo di esame delle rispettive domande. ***L'Unione dovrebbe decidere, nella misura del possibile, di fornire*** assistenza tecnica e

alla ratifica e all'attuazione delle convenzioni *possono essere considerate favorevolmente.*

finanziaria *ai* paesi richiedenti in relazione alla ratifica e all'attuazione delle convenzioni. *Il progresso continuo e sostenuto verso la ratifica e l'attuazione delle principali convenzioni internazionali dovrebbe essere monitorato attentamente, e l'assistenza tecnica e finanziaria dell'UE dovrebbe essere progettata per prendere in debita considerazione tale obiettivo.*

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) La domanda di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile dovrebbe comprendere, tra l'altro, un piano d'azione pubblico lungimirante che preveda un elenco di misure prioritarie da adottare, considerate necessarie per attuare efficacemente le convenzioni internazionali pertinenti. Tali misure dovrebbero costituire i parametri di riferimento per la sospensione progressiva delle tariffe ed essere elencate in un calendario di sospensione tariffaria, incluso nel piano d'azione. Tale piano d'azione, concordato tra il paese beneficiario e la Commissione e, se del caso, il Servizio europeo per l'azione esterna, dovrebbe includere altresì delle scadenze e identificare gli organi competenti del paese beneficiario responsabili della sua attuazione. La validità dei piani d'azione è soggetta alla durata del presente regolamento.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La Commissione e, ove opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente e al buon governo nonché la loro attuazione effettiva, esaminando le informazioni pertinenti e in particolare, ove disponibili, le conclusioni e raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma di tali convenzioni. La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle rispettive convenzioni, sul rispetto da parte dei paesi beneficiari di eventuali obblighi di rendicontazione a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni.

Emendamento

(16) La Commissione e, ove opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente e al buon governo nonché la loro attuazione effettiva, ***valutando in modo trasparente i progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione ed*** esaminando le informazioni pertinenti e in particolare, ove disponibili, le conclusioni e raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma di tali convenzioni. ***Tale monitoraggio dovrebbe essere basato anche su missioni ad alto livello in loco. Nel quadro di tali missioni dovrebbero essere consultati i pertinenti portatori di interessi, compresi le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani nei paesi beneficiari.*** La Commissione dovrebbe presentare ogni tre anni al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle rispettive convenzioni, sul rispetto da parte dei paesi beneficiari di eventuali obblighi di rendicontazione a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni, ***in particolare sulla base dell'attuazione del piano d'azione. Nelle loro conclusioni sul monitoraggio, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero fornire raccomandazioni chiare sulle questioni e le azioni cui dare priorità nel periodo successivo.***

Emendamento 18

**Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) *Le delegazioni dell'UE nei paesi beneficiari dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell'attuazione generale del presente regolamento. Le delegazioni dell'UE dovrebbero istituire punti di contatto che garantiscano il coordinamento tra i vari strumenti a sostegno del paese beneficiario nell'attuazione dei requisiti del presente regolamento.*

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 16 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 ter) *La società civile e gli altri portatori di interessi dovrebbero essere consultati durante tutto il ciclo di monitoraggio, sulla base di procedure e scadenze pubbliche, e le informazioni da loro presentate dovrebbero essere tenute nella debita considerazione.*

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 16 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 quater) *La Commissione dovrebbe promuovere una forte dimensione dello sviluppo sostenibile nelle catene globali del valore, in linea con gli obblighi relativi al dovere di diligenza stabiliti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.*

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali per il monitoraggio dell'attuazione e, ove opportuno, per la revoca delle preferenze tariffarie. Tali relazioni possono però essere integrate da altre informazioni a disposizione della Commissione, comprese le informazioni ottenute grazie a programmi bilaterali o multilaterali di assistenza tecnica e altre fonti di informazioni, purché siano accurate e affidabili. Potrebbero rientrare tra queste le informazioni provenienti **dal Parlamento europeo e dal Consiglio**, da governi, organizzazioni internazionali, dalla società civile, dalle parti sociali, o denunce ricevute dallo sportello unico, purché rispondano alle condizioni pertinenti. Le lacune individuate durante il processo di monitoraggio **possono** fornire spunti più mirati per la futura programmazione dell'assistenza allo sviluppo da parte della Commissione.

Emendamento

(17) Le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali per il monitoraggio dell'attuazione e, ove opportuno, per la **conseguente concessione o** revoca delle preferenze tariffarie. Tali relazioni possono però essere integrate, **nella misura più ampia possibile**, da altre informazioni, comprese le informazioni ottenute grazie a programmi bilaterali o multilaterali di assistenza tecnica e altre fonti di informazioni, purché siano accurate e affidabili. Potrebbero rientrare tra queste le informazioni provenienti **da istituzioni, organi e organismi dell'Unione**, da governi, organizzazioni internazionali, dalla società civile, dalle parti sociali, **da rappresentanti degli interessi economici**, o denunce ricevute dallo sportello unico, purché rispondano alle condizioni pertinenti. Le lacune individuate durante il processo di monitoraggio **dovrebbero** fornire spunti più mirati per la futura programmazione dell'assistenza allo sviluppo **e la prestazione di assistenza tecnica** da parte della Commissione.

Emendamento 22

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A

Emendamento

(18) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A

tale riguardo, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento.

tale riguardo, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. ***Lo sportello unico è accessibile ai cittadini, alle entità, ai sindacati, ai portatori di interessi, ai difensori dei diritti umani e alla società civile stabiliti nell'Unione o nei paesi beneficiari, e la Commissione dovrebbe garantire la riservatezza delle denunce, compresa l'identità dei denunciatori e tutti gli elementi pertinenti relativi alla denuncia.*** Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato ***e formalizzato*** nel quadro del presente regolamento.

Emendamento 23

Proposta di regolamento Considerando 21

Testo della Commissione

(21) È opportuno mantenere la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie corrispondenti dell'Unione europea.

Emendamento

(21) È opportuno mantenere la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune sui prodotti non sensibili, mentre si dovrebbe applicare una riduzione tariffaria ai dazi sui prodotti sensibili per garantire un tasso di utilizzazione soddisfacente ***e massimizzare l'effetto sviluppo,*** tenendo conto, al tempo stesso, della situazione delle industrie corrispondenti dell'Unione europea.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Considerando 22

Testo della Commissione

(22) ***Tale riduzione tariffaria dovrebbe*** essere sufficientemente ***allettante*** da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. La riduzione generale dei dazi ad valorem dovrebbe quindi essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5% dell'aliquota del dazio della "nazione più favorita", mentre per i tessili e i prodotti tessili tali dazi dovrebbero essere ridotti del ***20%.*** ***I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %.*** Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Considerando 23 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Considerando 24

Emendamento

(22) ***Le riduzioni tariffarie dovrebbero*** essere sufficientemente ***allettanti*** da motivare gli operatori commerciali ad usufruire delle opportunità offerte dal sistema. La riduzione generale dei dazi ad valorem dovrebbe quindi essere operata secondo un tasso fisso pari al 3,5 % dell'aliquota del dazio della "nazione più favorita", mentre per i tessili e i prodotti tessili tali dazi dovrebbero essere ridotti del ***20 %.*** I dazi specifici dovrebbero essere ridotti del 30 %. Ove sia previsto un dazio minimo, tale dazio minimo non dovrebbe essere applicato.

Emendamento

(23 bis) ***Le misure di salvaguardia sono meccanismi essenziali per ridurre la dipendenza dei paesi beneficiari da pochi prodotti, per concentrare le preferenze su prodotti meno competitivi e per stimolare la crescita economica. Il sistema dovrebbe rafforzare gli interessi finanziari ed economici dell'Unione fornendo salvaguardie efficaci e applicabili ai prodotti sensibili, il che dovrebbe nel contempo migliorare la diversificazione delle loro economie e l'attuazione dei diritti sociali e ambientali nei paesi beneficiari.***

(24) La graduazione dei prodotti dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni e ai capitoli della tariffa doganale comune. La graduazione dovrebbe applicarsi a livello di sezione o sottosezione al fine di ridurre i casi di graduazione di prodotti eterogenei. La graduazione di una sezione o di una sottosezione (composta da capitoli) per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l'equità della graduazione eliminando l'incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni. La graduazione non dovrebbe applicarsi ai paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) e ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (EBA), in quanto tali paesi hanno profili economici molto simili, con una base d'esportazione limitata e non diversificata che li rende vulnerabili. Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano ai prodotti originari dei paesi beneficiari in conformità alle norme di origine disposte dal codice doganale dell'Unione e dagli strumenti normativi adottati in conformità ai poteri conferiti da detto codice, in particolare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione¹⁹ e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione²⁰. **È opportuno concedere** il cumulo regionale tra paesi appartenenti a diversi gruppi regionali e il cumulo ampliato, a condizione che il paese beneficiario richiedente apporti prove sufficienti a dimostrare che il cumulo corrisponde alle sue necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio e ha quindi come effetti anche la crescita economica, l'eliminazione della

(24) La graduazione dei prodotti dovrebbe basarsi su criteri connessi alle sezioni e ai capitoli della tariffa doganale comune. La graduazione dovrebbe applicarsi a livello di sezione o sottosezione al fine di ridurre i casi di graduazione di prodotti eterogenei. La graduazione di una sezione o di una sottosezione (composta da capitoli) per un paese beneficiario dovrebbe applicarsi quando la sezione soddisfa i criteri corrispondenti per tre anni consecutivi, al fine di migliorare la prevedibilità e l'equità della graduazione eliminando l'incidenza di variazioni particolarmente accentuate ed eccezionali a livello delle statistiche sulle importazioni. La graduazione non dovrebbe applicarsi ai paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) e ai paesi beneficiari del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati (EBA), in quanto tali paesi hanno profili economici molto simili, con una base d'esportazione limitata e non diversificata che li rende vulnerabili. **La Commissione, in cooperazione con i portatori di interessi e la società civile, dovrebbe monitorare il potenziale in termini di sviluppo ed esportazioni dei paesi beneficiari che potrebbero potenzialmente raggiungere lo status di paesi a reddito medio-alto. Tale monitoraggio dovrebbe mirare a migliorare l'individuazione dei prodotti sensibili nel quadro del meccanismo di graduazione dei prodotti, fornire raccomandazioni chiare sulle azioni volte a migliorare la diversificazione delle esportazioni e garantire che le preferenze tariffarie nell'ambito dell'SPG siano revocate dai prodotti competitivi al fine di offrire ulteriori opportunità nel mercato dell'Unione per le esportazioni dei paesi più bisognosi.** Le preferenze tariffarie previste dal presente regolamento si applicano ai prodotti originari dei paesi

povertà, la diversificazione delle esportazioni e *l'industrializzazione*, e purché non abbia ripercussioni negative sulla situazione di altri paesi, in particolar modo paesi beneficiari dell'EBA. Per valutare se la concessione del cumulo risponda alle necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio del paese richiedente, la Commissione dovrebbe tenere conto della dipendenza del paese beneficiario *dal* paese fornitore e *delle prospettive future riguardanti i prodotti in questione*.

beneficiari in conformità alle norme di origine disposte dal codice doganale dell'Unione e dagli strumenti normativi adottati in conformità ai poteri conferiti da detto codice, in particolare il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/244720 della Commissione. Il cumulo regionale tra paesi appartenenti a diversi gruppi regionali e il cumulo ampliato *è uno strumento importante per sostenere l'integrazione regionale e dovrebbe essere incoraggiato anche ai sensi del presente regolamento come una dimensione importante dello sviluppo sostenibile. È opportuno concedere il cumulo regionale*, a condizione che il paese beneficiario richiedente apporti prove sufficienti a dimostrare che il cumulo corrisponde alle sue necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio e *che sostiene l'integrazione regionale e* ha quindi come effetti anche la crescita economica, l'eliminazione della povertà, la diversificazione delle esportazioni, *lo sviluppo della capacità produttiva e benefici tangibili alle popolazioni locali*, e purché non abbia ripercussioni negative sulla situazione di altri paesi, in particolar modo paesi beneficiari dell'EBA. Per valutare se la concessione del cumulo risponda alle necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio del paese richiedente, la Commissione dovrebbe tenere conto della dipendenza del paese beneficiario *dalle prospettive future del paese fornitore riguardanti i prodotti in questione e dagli impatti sull'integrazione regionale. Eventuali requisiti formali e oneri amministrativi associati alla domanda di accesso ampliato al cumulo regionale dovrebbero essere fissati a un livello proporzionalmente basso per non dissuadere i beneficiari dell'SPG dall'investire nelle catene di approvvigionamento regionali*.

¹⁹ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

²⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

¹⁹ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

²⁰ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

Motivazione

Dovrebbero essere incoraggiate condizioni migliori per il cumulo regionale (come indicato al considerando 24 e all'articolo 33, paragrafo 3), poiché ciò consentirà ai paesi SPG di sviluppare ulteriormente le loro catene di approvvigionamento e di integrarsi meglio con l'economia globale. È quindi importante che le disposizioni sul cumulo non impongano ai paesi SPG requisiti sproporzionati per cumulare i loro prodotti con i partner regionali, in quanto ciò si limiterebbe a scoraggiare gli investimenti nello sviluppo di catene di approvvigionamento regionali più avanzate. L'attuale formulazione chiede ai beneficiari dell'SPG "prove sufficienti a dimostrare che il cumulo corrisponde alle sue necessità sul piano dello sviluppo, delle finanze e del commercio". Sebbene non sia del tutto chiaro cosa ciò comporta, la Commissione dovrebbe essere incoraggiata a ridurre al minimo gli oneri amministrativi e i requisiti formali, al fine di favorire i partner dell'SPG a cumulare liberamente.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

(25) Tra le ragioni che giustificano la revoca temporanea dei regimi previsti dal sistema dovrebbero figurare le violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti nelle convenzioni internazionali

Emendamento

(25) Tra le ragioni che giustificano la revoca temporanea dei regimi previsti dal sistema dovrebbero figurare le violazioni gravi e sistematiche dei principi stabiliti nelle convenzioni internazionali

concernenti i diritti umani fondamentali (inclusi determinati principi delle norme umanitarie internazionali sanciti da dette convenzioni), i diritti del lavoro, la protezione del clima e dell'ambiente e il buon governo, al fine di promuovere gli obiettivi di tali convenzioni. È opportuno revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo qualora il paese beneficiario non rispetti l'impegno preso che lo vincola a mantenere la ratifica e l'attuazione effettiva di tali convenzioni o a rispettare gli obblighi di rendicontazione imposti dalle rispettive convenzioni, oppure qualora il paese beneficiario non collabori in relazione alle procedure di monitoraggio dell'Unione stabilite nel presente regolamento. La revoca temporanea dovrebbe protrarsi fino a quando non vengano meno le condizioni che la giustificano. In caso di violazioni di eccezionale gravità la Commissione dovrebbe avere il potere di reagire con rapidità adottando misure entro tempi brevi. In considerazione dell'approccio di tolleranza zero praticato dall'Unione nella lotta al lavoro minorile, tra le ragioni che giustificano la revoca temporanea dovrebbe figurare l'esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti, quali definiti dalle convenzioni pertinenti di cui all'allegato VI.

concernenti i diritti umani fondamentali (inclusi determinati principi delle norme umanitarie internazionali sanciti da dette convenzioni), i diritti del lavoro, la protezione del clima e dell'ambiente e il buon governo, al fine di promuovere gli obiettivi di tali convenzioni. ***Per determinare l'esistenza di tale violazione seria e sistematica, la Commissione dovrebbe tenere conto delle valutazioni, delle osservazioni, delle decisioni, delle raccomandazioni e delle conclusioni degli organi di controllo competenti disponibili, e delle preoccupazioni motivate espresse dal Parlamento europeo, dal Consiglio, da organizzazioni internazionali e dalla società civile, compresi i sindacati, o a seguito di una denuncia.*** È opportuno revocare temporaneamente le preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo qualora il paese beneficiario non rispetti l'impegno preso che lo vincola a mantenere la ratifica e l'attuazione effettiva di tali convenzioni o a rispettare gli obblighi di rendicontazione imposti dalle rispettive convenzioni, ***o a mantenere l'effettiva attuazione del piano d'azione fornito nella domanda per avvalersi del regime,*** oppure qualora il paese beneficiario non collabori in relazione alle procedure di monitoraggio dell'Unione stabilite nel presente regolamento. ***La revoca temporanea dovrebbe essere utilizzata come misura di ultima istanza dopo aver valutato tutte le altre alternative di dialogo e impegno.*** La revoca temporanea dovrebbe protrarsi fino a quando non vengano meno le condizioni che la giustificano. In caso di violazioni di eccezionale gravità la Commissione dovrebbe avere il potere di reagire con rapidità adottando misure entro tempi brevi. In considerazione dell'approccio di tolleranza zero praticato dall'Unione nella lotta al lavoro minorile, tra le ragioni che giustificano la revoca temporanea dovrebbe figurare l'esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello

internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti, quali definiti dalle convenzioni pertinenti di cui all'allegato VI. ***Tuttavia, l'eliminazione del lavoro minorile è un processo a lungo termine, soprattutto nei paesi in cui non sono disponibili alternative come condizioni di lavoro dignitose, istruzione gratuita e una rete di sicurezza sociale. Nell'applicare l'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), la Commissione dovrebbe valutare se il paese beneficiario abbia adottato, in cooperazione con l'Organizzazione internazionale del lavoro, politiche e tabelle di marcia volte a ridurre il lavoro minorile e se il suo monitoraggio evidenzii progressi e azioni concreti verso il pieno rispetto delle convenzioni dell'OIL. La Commissione può sostenere i paesi beneficiari nel percorso verso questo obiettivo fornendo assistenza tecnica, rafforzamento delle capacità e altri aiuti finanziari.***

Emendamento 28

Proposta di regolamento Considerando 25 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 bis) Per determinare se vi siano violazioni gravi e sistematiche, la Commissione dovrebbe tenere conto del seguente elenco non esaustivo di situazioni: genocidio; crimini contro l'umanità; tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti; schiavitù e lavoro forzato; esecuzioni ed uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie; sparizione forzata di persone; arresti o detenzioni arbitrari; tratta di esseri umani, compreso traffico di persone; violenza sessuale e di genere; violazioni delle leggi e consuetudini di guerra; violazioni o abusi della libertà di

riunione pacifica e di associazione; violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione; violazioni o abusi della libertà di religione o di credo; inoltre, la Commissione dovrebbe tenere conto del mancato rispetto degli obblighi relativi ai contributi determinati a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici.

Emendamento 29

Proposta di regolamento Considerando 25 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(25 ter) La revoca temporanea dei regimi dovrebbe essere considerata una misura di ultima istanza. Le relative decisioni possono essere accompagnate da un'analisi dell'impatto socioeconomico della revoca al fine di ridurre al minimo gli effetti negativi sulle popolazioni del paese beneficiario massimizzando nel contempo l'influenza sul suo governo. Ogniqualevolta il rispetto degli obblighi pertinenti stabiliti nel presente regolamento è gravemente compromesso, la Commissione e il SEAE dovrebbero intensificare il dialogo con i paesi beneficiari e avviare un processo di impegno rafforzato in base al quale i paesi si impegnano ad agire attraverso l'attuazione di tabelle di marcia mirate che diano luogo a progressi tangibili generalmente a breve termine o, in presenza di questioni più complesse e sensibili, a medio termine. Dopo l'avvio della procedura di revoca e durante tutta la durata, i paesi beneficiari dovrebbero avere la possibilità di iniziare a impegnarsi in qualsiasi momento. Se ritiene che vi siano prove sufficienti del fatto che un paese beneficiario viola gravemente e sistematicamente i principi stabiliti nelle convenzioni elencate nell'allegato VI, la Commissione dovrebbe

avviare immediatamente la procedura di revoca temporanea. Qualora le violazioni siano di gravità eccezionale, la Commissione dovrebbe attivare il meccanismo di risposta rapida. Ogniqualvolta l'impegno rafforzato viene esteso a un secondo anno, la Commissione dovrebbe aggiungere il paese in un elenco pubblico, per garantire la prevedibilità e massimizzare l'effetto leva.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

Emendamento

(26) Una migrazione internazionale ordinata può arrecare importanti vantaggi ai paesi di origine e di destinazione dei migranti e contribuire a soddisfare le necessità di tali paesi in fatto di sviluppo sostenibile. Una maggiore coerenza tra le politiche in materia commerciale, di sviluppo e di migrazione è fondamentale per assicurare che i vantaggi della migrazione giovinno sia ai paesi di origine che a quelli di destinazione. In tale prospettiva è essenziale che sia i paesi di origine sia quelli di destinazione affrontino le sfide comuni, quali l'aumento della collaborazione ai fini della riammissione dei propri cittadini e il loro reinserimento sostenibile nel paese di origine, in particolare al fine di evitare una costante perdita di popolazione attiva nei paesi di origine, con le relative conseguenze a lungo termine sullo sviluppo, e per assicurare che i migranti siano trattati con dignità.

soppresso

Emendamento 31

Proposta di regolamento Considerando 26 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(26 bis) *Un approccio più coordinato, olistico e strutturato alla migrazione potrebbe recare importanti benefici ai paesi di origine, transito e destinazione dei migranti. Un approccio coordinato alla migrazione è fondamentale per garantire che siano accresciuti i benefici della migrazione. Dovrebbero essere creati partenariati globali per affrontare le cause profonde della migrazione forzata e conseguire i traguardi e gli obiettivi degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. Tale approccio e le azioni pertinenti dovrebbero essere attuati nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i diritti umani internazionali, il diritto umanitario e dei rifugiati, le competenze dell'Unione e nazionali, e dovrebbero essere in linea con i principi sanciti nel patto globale sui rifugiati e nel patto globale per una migrazione sicura, ordinata e regolare. L'Unione dovrebbe favorire un impegno costruttivo e reciprocamente vantaggioso su tutti gli aspetti della migrazione, compresi i partenariati per la mobilità, la riammissione e il reinserimento. Il miglioramento del reinserimento sostenibile dei migranti di ritorno e delle loro famiglie, e il relativo monitoraggio, rafforzerebbero notevolmente l'impegno reciprocamente vantaggioso con i paesi partner.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione costituiscono una sfida comune per l'Unione e i suoi partner. In particolare, ogni Stato ha l'obbligo di riammettere i propri cittadini a norma del diritto internazionale consuetudinario e delle convenzioni internazionali multilaterali, quale la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Migliorare il reinserimento sostenibile e il rafforzamento delle capacità potenzierebbe in misura notevole lo sviluppo locale nei paesi partner.

Emendamento

soppresso

Emendamento 33

Proposta di regolamento Considerando 36

Testo della Commissione

(36) La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema di cui al presente regolamento mediante i comitati istituzionali competenti. Entro il 1° gennaio **2030** la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento e valutare la necessità di sottoporre a riesame il sistema. La relazione è necessaria per analizzare l'impatto del sistema sulle esigenze commerciali, finanziarie e di *sviluppo* dei beneficiari oltre che sul commercio bilaterale e sul gettito tariffario dell'Unione, con particolare riguardo agli

Emendamento

(36) La Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema di cui al presente regolamento mediante i comitati istituzionali competenti. Entro il 1° gennaio **2029** la Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia sull'applicazione del presente regolamento e valutare la necessità di sottoporre a riesame il sistema. La relazione è necessaria per analizzare l'impatto del sistema sulle esigenze commerciali, finanziarie, *di sviluppo, di eliminazione della povertà* e di *diversificazione economica* dei beneficiari, *prestando particolare attenzione*

obiettivi di sviluppo sostenibile.

all'ambito di applicazione dei prodotti del regolamento, anche in relazione alla questione dei prodotti sostenibili, e a ogni pertinente sviluppo riguardante le condizionalità, oltre che sul commercio bilaterale, l'impatto sui produttori dell'UE e sul gettito tariffario dell'Unione, con particolare riguardo agli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) "prodotti sensibili": merci che, a causa del tasso di utilizzo elevato da parte dei paesi beneficiari del regime SPG standard, potrebbero avere un impatto negativo sulla capacità dei produttori dell'Unione di produrre o trasformare le stesse merci nel lungo periodo;

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) "piano d'azione": un elenco lungimirante e prioritario di misure, anche legislative, da adottare e di azioni da intraprendere da parte di un paese beneficiario, necessarie per attuare efficacemente le convenzioni internazionali fondamentali di cui all'allegato VI; e basate, tra l'altro, sulle informazioni disponibili così come, in particolare, sulle conclusioni più recenti degli organismi di monitoraggio delle convenzioni; il piano d'azione prevede altresì un calendario per ogni misura e

azione elencata, così come l'identificazione quanto più precisa possibile dell'istituzione o della struttura competente responsabile della sua attuazione e supervisione nel paese beneficiario; Ogni misura e azione elencata, o l'insieme delle stesse, costituiscono i parametri di riferimento per la sospensione progressiva delle tariffe come concordato nel calendario di sospensione tariffaria incluso nel piano d'azione.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) "impegno rafforzato": un dialogo volto a facilitare e incentivare i paesi che beneficiano degli accordi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a compiere progressi in settori critici per quanto riguarda le convenzioni internazionali pertinenti, e nell'ambito del quale i paesi e la Commissione raggiungono un'intesa comune su azioni prioritarie concrete e soluzioni sostenibili per affrontare gravi carenze in relazione alle convenzioni;

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 quater) "elenco delle questioni": un elenco non esaustivo delle questioni salienti esistenti in un paese beneficiario, e che incidono sull'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali pertinenti al regime SPG+, così come sul piano

d'azione individuato dagli organismi di monitoraggio, comprese quelle fornite dalle parti interessate e dalle organizzazioni della società civile, e basate sulle conclusioni delineate nella relazione di cui all'articolo 14 e relative al ciclo di monitoraggio precedente;

Emendamento 38

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11

Testo della Commissione

(11) "attuazione effettiva": l'attuazione integrale degli impegni e degli obblighi assunti a titolo delle convenzioni internazionali elencate all'allegato VI, in modo da garantire il rispetto dei principi, degli obiettivi e dei diritti ivi stabiliti nell'intero territorio del paese beneficiario;

Emendamento

(11) "attuazione effettiva": l'attuazione integrale degli impegni e degli obblighi assunti a titolo delle convenzioni internazionali elencate all'allegato VI, in modo da garantire il rispetto dei principi, degli obiettivi e dei diritti ivi stabiliti nell'intero territorio del paese beneficiario, ***incluse le sue zone economiche speciali e le sue zone di trasformazione per l'esportazione;***

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) "violazione grave e sistematica": violazioni o abusi diffusi e sistematici in relazione alle convenzioni internazionali di cui all'allegato VI, quali definiti e determinati nel quadro di tali convenzioni;

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 ter) "obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani": responsabilità delle imprese commerciali di rispettare i diritti umani e di tutelare dalle violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese. La responsabilità delle imprese commerciali di rispettare i diritti umani si riferisce ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale, intesi, come minimo, come quelli sanciti dalla Carta internazionale dei diritti umani e i principi riguardanti i diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali sul luogo di lavoro.

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

Emendamento

(12) "denuncia": una denuncia presentata alla Commissione attraverso lo sportello unico;

(12) "denuncia": una denuncia presentata alla Commissione attraverso lo sportello unico **da cittadini, entità, sindacati, portatori di interessi o emanazioni della società civile dell'Unione o dei paesi beneficiari coperti dai regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e relativa alle condizioni e alle ragioni di cui agli articoli 9 e 19, la cui riservatezza deve essere garantita, anche con riguardo all'identità del denunciante;**

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Per "prodotto direttamente concorrente" si intende un prodotto che, prima o dopo una trasformazione industriale, può essere paragonato a un altro prodotto.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) se sussistono motivi sufficienti per ritenere che esistano e violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e).

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. I paesi che beneficiano del modello di accordo di cui al paragrafo 1 ratificano le convenzioni elencate nell'allegato VI entro cinque anni dall'applicazione delle preferenze.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

1 ter. La programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'UE nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale, istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio a sostegno dei paesi che beneficiano del regime speciale di cui al paragrafo 1 dà la priorità alla ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Entro il 1° gennaio di ogni anno successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione riesamina l'allegato I. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell'SPG ordinario e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema:

Emendamento

2. In relazione ai criteri economici di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), entro il 1° gennaio di ogni anno successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione monitora e riesamina l'allegato I con riguardo ai paesi beneficiari che hanno raggiunto lo status di paesi a reddito medio-alto. Al fine di lasciare ai paesi beneficiari dell'SPG ordinario e agli operatori economici il tempo di adattarsi correttamente al cambiamento di stato del paese in relazione al sistema:

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

Emendamento

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati

conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato III al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata.

conformemente all'articolo 36, per:

a) modificare l'allegato III al fine di introdurre i cambiamenti divenuti necessari a seguito di modifiche della nomenclatura combinata;

b) ***modificare la classificazione dei prodotti come sensibili o non sensibili.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. La Commissione, in collaborazione con i portatori di interessi e la società civile, monitora il potenziale di sviluppo e di esportazione dei paesi beneficiari che potrebbero potenzialmente passare alla condizione di reddito medio-alto.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Ogni tre anni la Commissione riesamina l'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7. Tale atto di esecuzione si applica ***a decorrere dal 1° gennaio dell'anno***

3. Ogni tre anni la Commissione riesamina l'elenco di cui al paragrafo 2 del presente articolo e adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, al fine di sospendere o di ristabilire le preferenze tariffarie di cui all'articolo 7. Tale atto di esecuzione si applica ***decorsi 6 mesi dalla*** sua entrata in vigore.

successivo alla sua entrata in vigore.

Emendamento 50

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Emendamento

b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, ***nonché alle informazioni presentate dalle organizzazioni della società civile e dai partner sociali***, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Emendamento 51

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione

d) assume un impegno vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantirne l'attuazione effettiva, cui affianca un piano d'azione per l'attuazione effettiva delle convenzioni ***pertinenti***;

Emendamento

d) assume un impegno vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti, ***a perseguire*** e a garantirne l'attuazione effettiva, cui affianca un piano d'azione ***circoscritto nel tempo contenente i passaggi e le misure necessari*** per l'attuazione effettiva delle convenzioni ***di cui all'allegato IV; il paese beneficiario e la Commissione raggiungono un'intesa comune su tale piano d'azione, che successivamente è reso pubblico***;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la Commissione ritiene, sulla base dell'esame della domanda, che il paese richiedente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 9.

Emendamento

b) la Commissione ritiene, sulla base dell'esame della domanda, **compreso, ma non solo, il piano d'azione, e a seconda che il paese abbia iniziato ad attuarlo**, che il paese richiedente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 9.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f).

Emendamento

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica **e lo stato di attuazione** delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), **compreso un piano d'azione finale**.

Emendamento 54

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al termine dell'esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo

Emendamento

4. **Durante l'esame della domanda, i pareri formali espressi dal Parlamento europeo e dal Consiglio, così come dalla società civile e da altri portatori di interessi di cui all'articolo 35bis, sono tenuti in debita considerazione.** Al termine dell'esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di

inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Se un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 9, lettere a) o c), o revoca uno dei suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato I al fine di escludere tale paese dalla possibilità di beneficiare del regime SPG+.

Emendamento

5. Se un paese beneficiario dell'SPG+ non soddisfa più le condizioni di cui all'articolo 9, lettere a) o c), o revoca uno dei suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), **comprese le questioni in sospeso in relazione all'attuazione del proprio piano d'azione**, alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 36, per modificare l'allegato I al fine di escludere tale paese dalla possibilità di beneficiare del regime SPG+.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati negli allegati III e VII originari di un paese beneficiario dell'SPG+.

Emendamento

1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati negli allegati III e VII originari di un paese beneficiario dell'SPG+, **sulla base del calendario di sospensione dei dazi conformemente all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a) (nuovo)**.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***Sono sospesi completamente*** i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne per i prodotti per i quali la tariffa doganale comune comprende dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti ***della nomenclatura combinata classificati con il codice 1704 10 90*** è limitato al 16% del valore in dogana.

Emendamento

2. ***Sulla base del calendario di sospensione dei dazi di cui all'articolo 2, paragrafo 10, lettera a) (nuovo), sono sospesi*** i dazi specifici della tariffa doganale comune sui prodotti di cui al paragrafo 1, tranne per i prodotti per i quali la tariffa doganale comune comprende dazi ad valorem. Il dazio specifico per i prodotti ***del codice 1704 10 90 della nomenclatura combinata*** è limitato al 16 % del valore in dogana.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A partire dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue e monitora lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva per ciascun paese beneficiario dell'SPG+, come anche la collaborazione del paese beneficiario dell'SPG+ con gli organi di controllo competenti. Nel corso di tale attività la Commissione esamina tutte le informazioni pertinenti, in particolare le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.

Emendamento

1. A partire dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue e monitora lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva per ciascun paese beneficiario dell'SPG+, come anche la collaborazione del paese beneficiario dell'SPG+ con gli organi di controllo competenti. Nel corso di tale attività la Commissione ***valuta in modo trasparente e sulla base di criteri oggettivi i progressi compiuti dai paesi beneficiari dell'SPG+ nell'attuazione dei rispettivi piani d'azione ed*** esamina tutte le informazioni pertinenti, in particolare le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, ***nonché le informazioni debitamente motivate presentate da***

singoli cittadini, operatori del settore privato, organizzazioni della società civile, rappresentanti dei sindacati e altri portatori di interessi, ed eventuali denunce ricevute. La Commissione e il SEAE mantengono contatti regolari con la società civile locale e internazionale per valutare gli impegni di attuazione dei paesi beneficiari. È stabilito un ciclo di tre anni per il riesame, il monitoraggio e la valutazione (in appresso "ciclo di monitoraggio").

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I paesi beneficiari dell'SPG+ collaborano con la Commissione e comunicano tutte le informazioni necessarie per determinare se tali paesi rispettano gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f) per valutare la loro situazione per quanto riguarda l'articolo 9, lettere b) e c).

Emendamento

2. I paesi beneficiari dell'SPG+ collaborano con la Commissione e comunicano tutte le informazioni necessarie per determinare se tali paesi rispettano gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), **compresa l'attuazione dei relativi piani d'azione**, e) ed f) per valutare la loro situazione per quanto riguarda l'articolo 9, lettere b) e c).

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione, se del caso congiuntamente al SEAE, effettua almeno una missione di monitoraggio ad alto livello per ogni ciclo di monitoraggio nei paesi beneficiari al fine di valutare i progressi sul campo, in linea, tra l'altro, con i piani d'azione. Nell'ambito di tali missioni, la Commissione consulta la società civile e gli altri portatori di

interessi di cui all'articolo 35 bis secondo le procedure e i termini che la Commissione ha adottato e pubblicato per tale consultazione. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alla preparazione e all'esito di tali missioni.

Emendamento 61

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. All'inizio di ogni ciclo di monitoraggio, la Commissione invia a ciascun paese beneficiario dell'SPG+ un elenco di questioni, indicando le questioni relative all'attuazione che devono essere affrontate durante il ciclo. Gli elenchi di questioni sono resi pubblici.

Emendamento 62

**Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. I piani d'azione e le raccomandazioni della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna sulle azioni prioritarie di attuazione sono tenuti in considerazione nell'attuazione dello strumento a norma del regolamento (UE) 2021/947, anche al fine di fornire assistenza tecnica, competenze e consulenza specifiche per sostenere i paesi beneficiari dell'SPG+ nel conseguimento e nel rispetto dei loro impegni internazionali.

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quinquies. *Al termine di ogni ciclo di monitoraggio, la Commissione valuta quali parametri di riferimento sono stati rispettati dal paese beneficiario dell'SPG+ per quanto riguarda l'effettiva attuazione delle convenzioni pertinenti e adotta misure appropriate per la sospensione dei dazi della tariffa, conformemente all'articolo 12.*

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2027 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse.

1. Entro il 1° gennaio 2027 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse, ***anche sulla base della valutazione dell'attuazione dei piani d'azione.***

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 14 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le conclusioni della Commissione e,

b) le conclusioni della Commissione e,

se opportuno, del Servizio europeo per l'azione esterna, quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti a conformarsi agli obblighi di rendicontazione, a collaborare con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e a garantire l'attuazione effettiva delle stesse.

La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata.

se opportuno, del Servizio europeo per l'azione esterna, quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti a conformarsi agli obblighi di rendicontazione, a collaborare con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e a garantire l'attuazione effettiva delle stesse, ***anche mediante una valutazione dell'attuazione del relativo piano d'azione.***

La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata, ***comprese le organizzazioni della società civile e imprenditoriali e i sindacati. La relazione presta inoltre attenzione all'impatto economico delle importazioni nell'ambito dell'SPG+ sui produttori dell'UE, in particolare nei casi in cui i prodotti sono altamente competitivi.***

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano ***le*** conclusioni e ***le*** raccomandazioni degli organi di controllo competenti, come anche, ferme restando le altre fonti, ***le*** informazioni presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi i governi e le organizzazioni internazionali, la società civile e le parti sociali.

Emendamento

3. Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano ***l'attuazione dei piani d'azione, anche sulla base delle*** conclusioni e ***delle*** raccomandazioni degli organi di controllo competenti, come anche, ferme restando le altre fonti, ***delle*** informazioni presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi i governi e le organizzazioni internazionali, la società civile e le parti sociali. ***La Commissione e, ove applicabile, il Servizio europeo per l'azione esterna formulano raccomandazioni sulle questioni e le azioni cui dare priorità nel successivo ciclo di monitoraggio nonché, ove***

opportuno, sulla fornitura di assistenza tecnica e di sostegno allo sviluppo. Qualora si registrino gravi carenze nell'attuazione dei piani d'azione, la relazione indica le misure necessarie per portare avanti l'attuazione delle condizioni di cui all'articolo 9, lettera d).

Emendamento 67

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è temporaneamente revocato in relazione a tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+, qualora tale paese non rispetti i suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c).

Emendamento

1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è temporaneamente revocato in relazione a tutti i prodotti o determinati prodotti, **compresi determinati settori**, originari di un paese beneficiario dell'SPG+, qualora tale paese non rispetti i suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), **anche nel caso in cui siano individuate gravi carenze nell'attuazione del piano d'azione di cui all'articolo 9, lettera d) nonché una carenza di azioni concrete, tempestive e di natura giuridica**, o **qualora** il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c).

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora, in base alle conclusioni **della** relazione di cui all'articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, la

Emendamento

3. Qualora, in base alle conclusioni **e al seguito dato dal paese beneficiario dell'SPG+ alle raccomandazioni e alle azioni prioritarie previste dalla** relazione

Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione *ne* informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

di cui all'articolo 14 o agli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, ***o in base alle informazioni presentate dal Parlamento europeo, segnatamente nel quadro del dialogo previsto dall'articolo 35 ter, o dal Consiglio***, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ non rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), ***anche per quanto riguarda l'attuazione del relativo piano d'azione***, o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio ***in merito all'adozione di tale atto di esecuzione e al seguito dato alle informazioni presentate dal Parlamento europeo o dal Consiglio***.

Nel valutare se il paese beneficiario dell'SPG+ non rispetta gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettera d), la Commissione tiene conto in particolare del fatto che gli organismi di controllo, i meccanismi dei trattati e i meccanismi di vigilanza pertinenti abbiano segnalato carenze potenzialmente gravi nell'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, sulla base di indicatori quali:

- l'istituzione di commissioni d'inchiesta, missioni di informazione, relatori speciali nazionali, o altri meccanismi di monitoraggio da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite o dell'organo direttivo dell'ILO;***
- le risultanze dell'Alto Commissario delle***

Nazioni Unite per i diritti umani, delle procedure speciali delle Nazioni Unite o di altri esperti indipendenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani;

- le pertinenti procedure nel quadro della commissione dell'ILO per l'applicazione delle norme, quale l'introduzione di un paragrafo speciale;

- sentenze e pareri di tribunali internazionali per i diritti umani;

- le relazioni di importanti gruppi locali e internazionali per i diritti umani;

- i pertinenti indicatori dell'effettiva attuazione delle convenzioni multilaterali in materia di ambiente e buon governo.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. *La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la società civile e i portatori di interessi di cui all'articolo 35 bis in merito alle denunce ricevute e provvede a informare questi, nonché il denunciante, qualora ritenga che la denuncia non fornisca elementi di prova sufficienti in relazione agli indicatori di cui al presente articolo.*

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. La Commissione offre al paese beneficiario dell'SPG+ ogni opportunità di collaborare durante il periodo di cui al

5. La Commissione offre al paese beneficiario dell'SPG+ ogni opportunità di collaborare **e impegnarsi a risolvere le**

paragrafo 4, lettera b).

violazioni dei suoi impegni vincolanti di cui al paragrafo 3 durante il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b).

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento

6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, ***come pure le informazioni fornite dal Parlamento europeo e dal Consiglio nonché dalle organizzazioni della società civile e imprenditoriali e dai sindacati***. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo specificato nell'avviso, la Commissione decide:

a) di chiudere la procedura di revoca temporanea;

b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del

Emendamento

7. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo specificato nell'avviso, la Commissione decide:

a) di chiudere la procedura di revoca temporanea, ***o perché i motivi del ragionevole dubbio non sono confermati nella valutazione di cui al paragrafo 6, o perché il paese beneficiario dell'SPG+ si è impegnato ed è determinato a risolvere le violazioni dei suoi impegni vincolanti di cui al paragrafo 3;***

b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del

regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se ritiene che le risultanze non giustifichino una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l'altro, sulle prove ricevute.

Emendamento

8. Se ritiene che, **sulla base degli elementi di cui ai paragrafi 5 e 6**, una revoca temporanea **non sia giustificata**, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l'altro, sulle prove ricevute.

Emendamento 74

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). **In sede di adozione dell'atto** delegato la Commissione può, se opportuno, **prendere in considerazione l'effetto** socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.

Emendamento

9. Se la Commissione ritiene, **sulla base dell'esito della cooperazione e dell'impegno e delle risultanze di cui ai paragrafi 5 e 6, e previa consultazione del Parlamento europeo, del Consiglio, della società civile e dei portatori di interessi di cui all'articolo 35 bis**, che la revoca temporanea **sia giustificata** per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). **La Commissione dichiara pubblicamente le ragioni della revoca delle preferenze e**

stabilisce i parametri di riferimento che il paese beneficiario deve soddisfare affinché le preferenze siano ristabilite. L'atto delegato adottato dalla Commissione può, se opportuno, soprattutto nel caso di una revoca parziale, essere accompagnato da un'analisi dell'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario, in particolare per quanto concerne il suo impatto sui diritti umani, sui gruppi più vulnerabili della popolazione nonché sull'occupazione e sull'emancipazione femminile, al fine di ridurre al minimo l'impatto negativo sulla popolazione del paese beneficiario dell'SPG+ massimizzando al contempo l'effetto leva sul suo governo.

Emendamento 75

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Se la Commissione decide una revoca temporanea, il corrispondente atto delegato diventa applicabile *sei mesi* dopo la sua adozione.

Emendamento

10. Se la Commissione decide una revoca temporanea, il corrispondente atto delegato diventa applicabile **un mese** dopo la sua adozione.

Emendamento 76

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Durante l'applicazione di una revoca temporanea, la Commissione prosegue il dialogo con il paese beneficiario, anche nel quadro di cui all'articolo 18 bis, al fine di porre rimedio alle ragioni della revoca di cui al paragrafo 3. La Commissione valuta

regolarmente gli effetti della revoca sulla risoluzione delle violazioni, anche nella relazione di cui all'articolo 14. A tal fine, la Commissione consulta regolarmente la società civile e i portatori di interessi di cui all'articolo 35 bis.

Emendamento 77

**Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1**

Testo della Commissione

1. Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), se tale paese è definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato.

Emendamento

1. Un paese ammissibile beneficia delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), se tale paese è definito dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato *e se rispetta le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1.*

Emendamento 78

**Proposta di regolamento
Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione e, se del caso, il SEAE, si assicurano che i paesi che beneficiano del regime speciale di cui al paragrafo 1 compiano progressi continui e sostenuti verso la ratifica delle convenzioni che figurano nell'allegato VI.

Nell'attuazione dello strumento a norma del regolamento (UE) 2021/947, è attribuita priorità al sostegno ai paesi che beneficiano del regime speciale di cui al paragrafo 1, al fine di compiere progressi verso la ratifica delle convenzioni che figurano nell'allegato VI.

Emendamento 79

Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Qualora un paese beneficiario dell'EBA non soddisfi più **le condizioni** di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di escludere il paese in questione dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dell'EBA non soddisfa più **le condizioni** di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento

Qualora un paese beneficiario dell'EBA non soddisfi più **i criteri economici** di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di escludere il paese in questione dall'elenco dei paesi beneficiari dell'EBA al termine di un periodo transitorio di tre anni a decorrere dalla data in cui il paese beneficiario dell'EBA non soddisfa più **i criteri economici** di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Emendamento 80

Proposta di regolamento Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis

Il riesame generale dello status del paese nel quadro dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è effettuato annualmente nell'ambito di un accordo di cooperazione, partenariato o associazione che l'Unione ha concluso con un paese beneficiario. A tal fine, la Commissione e, se del caso, il Servizio europeo per l'azione esterna, e il paese beneficiario riesaminano le questioni relative alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, anche in relazione a eventuali denunce ricevute dalla Commissione. La Commissione e, se del caso, il Servizio europeo per l'azione esterna, e il paese beneficiario esaminano inoltre lo stato di

ratifica delle convenzioni che figurano nell'allegato VI di cui all'articolo 4, paragrafo 1 bis, e i progressi compiuti verso la ratifica delle convenzioni che figurano nell'allegato VI di cui all'articolo 17, paragrafo 1 bis. La Commissione e il SEAE cooperano inoltre con i paesi beneficiari al fine di compiere progressi verso la piena attuazione dei tre pilastri dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Emendamento 81

Proposta di regolamento Capo 5 – titolo

Testo della Commissione

Disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi

Emendamento

Impegno rafforzato e disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi

Emendamento 82

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

- a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VI;
- b) esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti;
- c) gravi carenze dei controlli doganali

Emendamento

1. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti, ***compresi determinati settori***, originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

- a) violazioni gravi e sistematiche dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VI;
- a bis) inosservanza dell'obbligo di ratificare tali convenzioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b);***
- b) esportazione di prodotti realizzati con modalità proibite a livello internazionale, quali lavoro minorile e lavoro forzato, incluse la schiavitù e il lavoro di detenuti;
- c) gravi carenze dei controlli doganali

in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) ***oppure in relazione all'obbligo di riammissione dei cittadini del paese beneficiario*** oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;

d) pratiche commerciali sleali gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull'approvvigionamento di materie prime, che hanno ripercussioni negative per l'industria dell'Unione e che non sono state contrastate dal paese beneficiario. Per dette pratiche commerciali sleali che sono vietate o impugnabili ai sensi degli accordi dell'OMC, l'applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell'organo competente dell'OMC;

e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali in materia di pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l'Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche.

in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;

d) pratiche commerciali sleali gravi e sistematiche, tra cui quelle che hanno effetti sull'approvvigionamento di materie prime ***o quelle individuate nel quadro di un'indagine condotta a norma del regolamento 2015/1843***, che hanno ripercussioni negative per l'industria dell'Unione e che non sono state contrastate dal paese beneficiario. Per dette pratiche commerciali sleali che sono vietate o impugnabili ai sensi degli accordi dell'OMC, l'applicazione del presente articolo è basata su una decisione anteriore in tal senso dell'organo competente dell'OMC;

e) violazioni gravi e sistematiche degli obiettivi adottati dalle organizzazioni regionali in materia di pesca o da eventuali accordi internazionali di cui l'Unione fa parte, relativamente alla conservazione e alla gestione delle risorse alieutiche, ***o gravi violazioni dei principi del lavoro dignitoso nella pesca di cui alla convenzione dell'ILO n. 188 (2007).***

La revoca temporanea dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è presa in considerazione come opzione di ultima istanza quando tutti gli altri mezzi per far fronte alle violazioni gravi e sistematiche hanno fallito.

Emendamento 83

Proposta di regolamento

Articolo 19 – 1 paragrafo – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Ai fini dell'applicazione della

lettera a) del paragrafo 1, la Commissione tiene conto in particolare del fatto che gli organismi di controllo, i meccanismi dei trattati e i meccanismi di vigilanza pertinenti abbiano segnalato violazioni potenzialmente gravi e sistematiche dei principi delle convenzioni pertinenti, sulla base di indicatori quali:

- l'istituzione di commissioni d'inchiesta, missioni di informazione, relatori speciali nazionali, o altri meccanismi di monitoraggio da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite o dell'organo direttivo dell'ILO;

- le risultanze dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, delle procedure speciali delle Nazioni Unite o di altri esperti indipendenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani;

- le pertinenti procedure nel quadro della commissione dell'ILO per l'applicazione delle norme, quale l'introduzione di un paragrafo speciale;

- sentenze e pareri di tribunali internazionali per i diritti umani;

- le relazioni di importanti gruppi locali e internazionali per i diritti umani;

- i pertinenti indicatori dell'effettiva attuazione delle convenzioni multilaterali in materia di ambiente e buon governo.

Emendamento 84

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e informa il paese beneficiario, il Parlamento europeo e il Consiglio, qualora le violazioni dei principi delle convenzioni internazionali che figurano

nell'allegato VI lo richiedano, sulla base delle valutazioni, dei commenti, delle decisioni, delle raccomandazioni e delle conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti, o sulla base di preoccupazioni motivate espresse dal Parlamento europeo, dal Consiglio, da organizzazioni internazionali e dalla società civile, compresi i sindacati, o a seguito di una denuncia.

A partire dalla data di notifica e per un anno, il paese beneficiario e la Commissione assumono un impegno rafforzato, in virtù del quale il paese beneficiario si impegna ad adottare tabelle di marcia con scadenze precise che prevedono azioni concrete e soluzioni sostenibili alle violazioni gravi individuate.

Nei casi in cui le violazioni si configurino come violazioni gravi e sistematiche, la Commissione avvia immediatamente la procedura di revoca temporanea di cui all'articolo 19, paragrafo 4.

La Commissione consulta regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio durante la fase di impegno rafforzato, come pure la società civile e i portatori di interessi di cui all'articolo 35 bis.

Nell'attuazione dello strumento a norma del regolamento (UE) 2021/947 è fornito sostegno ai paesi beneficiari nell'attuazione delle tabelle di marcia.

Emendamento 85

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Se ritenuto necessario, l'impegno rafforzato può essere prorogato di un ulteriore anno. La Commissione pubblica un elenco di paesi con i quali l'impegno

rafforzato è stato prorogato per oltre un anno e, se necessario, aggiorna regolarmente l'elenco. Le tabelle di marcia di cui al paragrafo 2 bis sono rese pubbliche.

Emendamento 86

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per *le* ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa *dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.*

Emendamento

3. Se la Commissione, sollecitata da una denuncia, *in base alle informazioni presentate dal Parlamento europeo, segnatamente nel quadro del dialogo previsto dall'articolo 35 ter, o dal Consiglio,* o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, *per la mancata osservanza da parte del paese beneficiario della relativa tabella di marcia di cui all'articolo 19, paragrafo 2 bis, o più in generale dell'impegno rafforzato, o per altre* ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa *il Parlamento europeo e il Consiglio dell'adozione di tale atto di esecuzione e del seguito dato alle informazioni presentate dal Parlamento europeo o dal Consiglio.*

Emendamento 87

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *La Commissione informa il Parlamento europeo, il Consiglio, la società civile e i portatori di interessi di cui all'articolo 35 bis in merito alle denunce ricevute e provvede a informare questi, nonché il denunciante, qualora ritenga che la denuncia non fornisca elementi di prova sufficienti in relazione agli indicatori di cui al presente articolo.*

Emendamento 88

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando l'apertura di una procedura di revoca temporanea e ne informa il paese beneficiario interessato. Tale avviso:

- a) indica, in relazione all'atto di esecuzione, le ragioni sufficienti a motivare l'apertura di una procedura di revoca temporanea, di cui al paragrafo 3;
- b) dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato durante il periodo di controllo e di valutazione di cui al paragrafo 5.

Emendamento

4. La Commissione pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea annunciando l'apertura di una procedura di revoca temporanea e ne informa il paese beneficiario interessato, **il Parlamento europeo e il Consiglio**. Tale avviso:

- a) indica, in relazione all'atto di esecuzione, le ragioni sufficienti a motivare l'apertura di una procedura di revoca temporanea, di cui al paragrafo 3;
- b) dichiara che la Commissione **continuerà a portare avanti il dialogo nel quadro dell'impegno rafforzato**, controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato durante il periodo di controllo e di valutazione di cui al paragrafo 5.

Emendamento 89

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di collaborare durante **il periodo di controllo e di valutazione di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso**.

Emendamento

5. **La Commissione effettua il monitoraggio e la valutazione per un periodo di sei mesi a partire dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 4.** La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di **iniziare a impegnarsi e collaborare in qualsiasi momento durante tale periodo**.

Emendamento 90

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 6**

Testo della Commissione

6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le valutazioni, i commenti, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento

6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le valutazioni, i commenti, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, **tra cui le organizzazioni della società civile e imprenditoriali e i sindacati**, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi, **nonché le informazioni fornite dal Parlamento europeo e dal Consiglio**.

Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti **ed esamina i progressi compiuti dal paese beneficiario nell'attuazione della sua tabella di marcia nel quadro dell'impegno rafforzato di cui all'articolo 19, paragrafo 2 bis**.

Emendamento 91

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Entro **tre mesi** dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese.

Emendamento

7. Entro **un mese** dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5 **e previa consultazione della società civile e dei portatori di interesse a norma dell'articolo 35 bis**, la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. **La Commissione presenta la relazione al Parlamento europeo e al Consiglio.** Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese.

Emendamento 92

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 8 – parte introduttiva

Testo della Commissione

8. Entro **sei** mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione decide:

- a) di chiudere la procedura di revoca temporanea;
- b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento

8. Entro **due** mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), la Commissione decide:

- a) di chiudere la procedura di revoca temporanea;
- b) di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 93

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Se ritiene **che le risultanze non giustificano** una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.

Emendamento

9. Se ritiene, **sulla base degli elementi di cui ai paragrafi 6 e 7, che** una revoca temporanea **non sia giustificata**, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.

Emendamento 94

**Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 10**

Testo della Commissione

10. Se la Commissione ritiene che **le risultanze giustificano** la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. **In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.**

Emendamento

10. Se la Commissione ritiene, **sulla base degli elementi di cui ai paragrafi 6 e 7**, che la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo **sia giustificata**, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. **La Commissione dichiara pubblicamente le ragioni della revoca delle preferenze e stabilisce i parametri di riferimento che il paese beneficiario deve soddisfare affinché le preferenze siano ristabilite. L'atto delegato adottato dalla Commissione può, se opportuno, soprattutto nel caso di una revoca parziale, essere accompagnato da un'analisi dell'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario, in particolare per quanto concerne il suo impatto sui diritti umani, sui gruppi più vulnerabili della popolazione nonché sull'occupazione e sull'emancipazione delle donne, al fine di ridurre al minimo l'impatto socioeconomico negativo sulla**

*popolazione del paese beneficiario
massimizzando al contempo l'effetto leva
sul suo governo.*

Emendamento 95

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 12

Testo della Commissione

12. Se la Commissione decide una revoca temporanea, il corrispondente atto delegato diventa applicabile *sei mesi* dopo la sua adozione.

Emendamento

12. Se la Commissione decide una revoca temporanea, il corrispondente atto delegato diventa applicabile **un mese** dopo la sua adozione.

Emendamento 96

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. Durante l'applicazione di una revoca temporanea, la Commissione prosegue il dialogo con il paese beneficiario, anche nel quadro di cui all'articolo 18 bis, al fine di porre rimedio alle ragioni della revoca di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta periodicamente gli effetti della revoca sulla risoluzione delle violazioni e a tal fine consulta la società civile e i portatori di interesse a norma dell'articolo 35 bis.

Emendamento 97

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 16

Testo della Commissione

16. Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca

Emendamento

16. Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca

temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo **4, lettera b)**, è però ridotto a **2 mesi** e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a **5** mesi.

Emendamento 98

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 17

Testo della Commissione

17. Se la Commissione decide una revoca temporanea a norma del paragrafo 16 del presente articolo, il corrispondente atto delegato è adottato in conformità all'articolo 37 e si applica **un mese** dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 99

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a parere di questa, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all'articolo 23, a giustificare l'apertura di un'inchiesta. La domanda di apertura di un'inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che sono soddisfatte le condizioni per l'istituzione della misura di

temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo **5** è però ridotto a **1 mese** e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a **3** mesi.

Emendamento

17. Se la Commissione decide una revoca temporanea a norma del paragrafo 16 del presente articolo, il corrispondente atto delegato è adottato in conformità all'articolo 37 e si applica **15 giorni** dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

2. Un'inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, **del Parlamento europeo**, di una persona giuridica o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a parere di questa, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all'articolo 23, a giustificare l'apertura di un'inchiesta. La domanda di apertura di un'inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che sono soddisfatte le condizioni

salvaguardia di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La domanda è presentata alla Commissione. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

per l'istituzione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La domanda è presentata alla Commissione. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

Emendamento 100

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. L'inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro **12** mesi dall'apertura.

Emendamento

4. L'inchiesta, comprese le fasi procedurali di cui agli articoli 25, 26 e 27, è conclusa entro **9** mesi dall'apertura.

Emendamento 101

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. La Commissione adotta orientamenti pubblici che forniscono tutte le informazioni pertinenti per aiutare i produttori dell'Unione a chiedere l'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, anche per quanto riguarda il tipo di informazioni da fornire al fine di determinare l'esistenza o il rischio di gravi difficoltà per i produttori dell'Unione di cui all'articolo 22, paragrafo 1, e all'articolo 23.

Emendamento 102

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 ter. *La Commissione mette a disposizione questionari e moduli standard in tutte le lingue ufficiali dell'UE che i produttori dell'Unione possono presentare alla Commissione per dimostrare l'esistenza o il rischio di gravi difficoltà.*

Emendamento 103

Proposta di regolamento
Articolo 24 – paragrafo 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 quater. *Al fine di garantire un accesso meno costoso e più tempestivo alle informazioni e ai documenti pertinenti, l'helpdesk per le PMI in materia di difesa commerciale istituito a norma del regolamento (UE) 2016/1036 è disponibile per le inchieste di salvaguardia a norma del presente regolamento.*

Emendamento 104

Proposta di regolamento
Articolo 26

Testo della Commissione

Emendamento

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura **d'esame** di cui all'articolo 39,

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di ristabilire i dazi della tariffa doganale comune secondo la procedura **consultiva** di cui all'articolo 39,

paragrafo 3. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

paragrafo 2. Tale atto di esecuzione entra in vigore entro un mese dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 105

Proposta di regolamento Articolo 27

Testo della Commissione

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta secondo la procedura *d'esame* di cui all'articolo 39, paragrafo 3. Tale atto di esecuzione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se entro il termine fissato all'articolo 24, paragrafo 4, non è pubblicato alcun atto di esecuzione, l'inchiesta si considera terminata ed eventuali atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 25 scadono automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali atti di esecuzione sono rimborsati.

Emendamento

Qualora risulti dalla constatazione definitiva dei fatti che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione adotta un atto di esecuzione al fine di chiudere l'inchiesta secondo la procedura *consultiva* di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Se entro il termine fissato all'articolo 24, paragrafo 4, non è pubblicato alcun atto di esecuzione, l'inchiesta si considera terminata ed eventuali atti di esecuzione adottati a norma dell'articolo 25 scadono automaticamente. I dazi della tariffa doganale comune riscossi a seguito di tali atti di esecuzione sono rimborsati.

Emendamento 106

Proposta di regolamento Articolo 28

Testo della Commissione

I dazi della tariffa doganale comune sono reintrodotti totalmente o parzialmente per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a *tre* anni, a meno che non sia prorogato in circostanze

Emendamento

I dazi della tariffa doganale comune sono reintrodotti totalmente o parzialmente per tutto il tempo necessario per contrastare il deterioramento della situazione economica o finanziaria dei produttori dell'Unione o finché persiste il rischio di tale deterioramento. Il periodo di reintroduzione non è superiore a *quattro* anni, a meno che non sia prorogato in

debitamente giustificate.

circostanze debitamente giustificate.

Qualora esistano elementi di prova prima facie sufficienti a dimostrare che la revoca delle misure di salvaguardia generale comporterebbe verosimilmente il persistere o il ripetersi di gravi difficoltà per i produttori dell'Unione, la Commissione considera giustificato tale riesame ai fini di un'ulteriore proroga delle misure.

Emendamento 107

Proposta di regolamento

Articolo 29 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Fatta salva la sezione I del presente capo, il 1° gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 12 con riguardo ai prodotti ***delle sezioni SPG S-11a e S-11b o ai prodotti*** di cui ai codici della nomenclatura combinata ***2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993, e 38249996***, qualora le importazioni di tali prodotti siano originarie di un paese beneficiario e il loro valore totale:

a) ***per i prodotti che rientrano nei codici della nomenclatura combinata 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00, e 38249956, 38249957, 38249992, 38248400, 38248500, 38248600, 38248700, 38248800, 38249993 e 38249996*** superi la quota di cui all'allegato IV, punto ***I***, del valore delle importazioni nell'Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'allegato I, ***colonne A e***

Emendamento

1. Fatta salva la sezione I del presente capo, il 1° gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7, 12 ***e 18*** con riguardo ai prodotti di cui ai codici della nomenclatura combinata ***100610, 100620 e 100630***, qualora le importazioni di tali prodotti siano originarie di un paese beneficiario e il loro valore totale:

a) superi la quota di cui all'allegato IV, punto ***3 bis***, del valore delle importazioni nell'Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'allegato I, ***colonna C***, nel corso di un anno civile;

B, nel corso di un anno civile;

b) *per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b, superi la quota di cui all'allegato IV, punto 3, del valore delle importazioni nell'Unione di prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'allegato I, colonne A e B, nel corso di un anno civile.*

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi **beneficiari dell'EBA né ai paesi** aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui al paragrafo 1 che non supera il 6 % delle importazioni totali nell'Unione dei medesimi prodotti.

3. L'abolizione delle preferenze tariffarie diventa applicabile due mesi dopo la data di pubblicazione del relativo atto della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 108

Proposta di regolamento Articolo 29 bis (nuovo)

Testo della Commissione

soppresso

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui al paragrafo 1 che non supera il 6 % delle importazioni totali nell'Unione dei medesimi prodotti.

3. L'abolizione delle preferenze tariffarie diventa applicabile due mesi dopo la data di pubblicazione del relativo atto della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

Articolo 29 bis

1. *Fatta salva la sezione I del presente capo, il 1° gennaio di ogni anno la Commissione, di sua iniziativa e secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, adotta un atto di esecuzione al fine di abolire le preferenze tariffarie di cui agli articoli 7 e 12 con riguardo ai prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b o ai prodotti di cui al codice della nomenclatura combinata 1701, qualora le importazioni di tali prodotti siano originarie di un paese beneficiario e il loro valore totale:*

a) *per i prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b, superi la quota di cui all'allegato IV, punto 3, del valore delle*

importazioni nell'Unione di prodotti delle sezioni SPG S-11a e S-11b provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'allegato I, colonna C, nel corso di un anno civile;

b) per i prodotti che rientrano nel codice della nomenclatura combinata 1701, superi la quota di cui all'allegato IV, punto 3 bis, del valore delle importazioni nell'Unione degli stessi prodotti provenienti da tutti i paesi e i territori elencati nell'allegato I, colonna C, nel corso di un anno civile.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai paesi beneficiari dell'EBA né ai paesi aventi una quota dei pertinenti prodotti di cui al paragrafo 1 che non supera il 6 % delle importazioni totali nell'Unione dei medesimi prodotti.

3. L'abolizione delle preferenze tariffarie diventa applicabile due mesi dopo la data di pubblicazione del relativo atto della Commissione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento 109

Proposta di regolamento Articolo 30 – comma 1

Testo della Commissione

Fatta salva la sezione I del presente capo, se le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I TFUE causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione, in particolare in una o più regioni ultraperiferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'agricoltura o della pesca, adotta un atto di esecuzione al fine di sospendere i

Emendamento

Fatta salva la sezione I del presente capo, se le importazioni di prodotti inclusi nell'allegato I TFUE, **quali il riso e lo zucchero**, causano o rischiano di causare gravi perturbazioni nei mercati dell'Unione, in particolare in una o più regioni ultraperiferiche, o nei meccanismi regolatori di tali mercati, la Commissione, di propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro, previa consultazione del comitato pertinente di gestione dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'agricoltura o della pesca, adotta

regimi preferenziali in relazione ai prodotti in questione secondo la procedura *di esame* di cui all'articolo 39, paragrafo 3.

un atto di esecuzione al fine di sospendere i regimi preferenziali in relazione ai prodotti in questione secondo la procedura *consultiva* di cui all'articolo 39, paragrafo 2.

Emendamento 110

Proposta di regolamento Articolo 32 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Se la sezione I del presente capo è applicata ai prodotti, originari di paesi beneficiari, di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, il periodo previsto all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto a due mesi nei seguenti casi:

- a) qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l'ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 21;
- b) qualora le importazioni di prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano di regimi preferenziali concessi in virtù del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato.

Emendamento

2. Se la sezione I del presente capo è applicata ai prodotti, originari di paesi beneficiari, di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87, il periodo previsto all'articolo 24, paragrafo 4, del presente regolamento è ridotto a due mesi nei seguenti casi:

- a) qualora il paese beneficiario interessato non garantisca l'ottemperanza alle norme di origine o non fornisca la cooperazione amministrativa di cui all'articolo 21;
- b) qualora ***gli elementi di prova forniti dai produttori dell'Unione consentano alla Commissione di determinare che*** le importazioni di prodotti di cui ai capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune istituita con il regolamento (CEE) n. 2658/87 che beneficiano di regimi preferenziali concessi in virtù del presente regolamento superino in maniera considerevole i normali livelli di esportazione del paese beneficiario interessato. ***La Commissione chiarisce quali criteri devono essere soddisfatti perché sussista un "superamento considerevole dei livelli".***

Emendamento 111

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3 – lettera d (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d) il cumulo ha un impatto positivo sull'integrazione regionale.

Emendamento 112

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Per valutare se la domanda sia giustificata in funzione delle specifiche necessità del paese beneficiario sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze, in particolare sulla base delle informazioni fornite dal paese in questione, la Commissione tiene conto del livello di dipendenza del paese beneficiario dalla produzione integrata con i paesi terzi interessati dalla domanda, dell'impatto di tale dipendenza **sul** paese beneficiario, della rilevanza dei settori di tale produzione integrata per l'economia del paese beneficiario e delle prospettive future di sviluppo riguardanti i prodotti in questione.

4. Per valutare se la domanda sia giustificata in funzione delle specifiche necessità del paese beneficiario sul piano del commercio, dello sviluppo e delle finanze, in particolare sulla base delle informazioni fornite dal paese in questione, la Commissione tiene conto del livello di dipendenza del paese beneficiario dalla produzione integrata con i paesi terzi interessati dalla domanda, dell'impatto di tale dipendenza **sullo sviluppo sostenibile del** paese beneficiario, della rilevanza dei settori di tale produzione integrata per l'economia del paese beneficiario e delle prospettive future di sviluppo riguardanti i prodotti in questione, **tenendo altresì conto di eventuali effetti positivi in termini di eliminazione della povertà e diversificazione economica, degli impatti positivi sulle popolazioni locali e dell'incidenza complessiva sull'integrazione regionale.**

Emendamento 113

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Prima di decidere in merito a tale domanda la Commissione concede al paese beneficiario la possibilità di presentare *il proprio parere*.

5. Prima di decidere in merito a tale domanda la Commissione concede al paese beneficiario *e ad altri paesi interessati, in particolare i beneficiari dell'EBA*, la possibilità di presentare *i loro pareri*.

Emendamento 114

Proposta di regolamento Articolo 33 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 33 bis

Conformemente alla strategia in materia di aiuti al commercio e agli strumenti di finanziamento allo sviluppo dell'UE, viene garantito che lo strumento di cui al regolamento (UE) 2021/947, compresi i finanziamenti misti e le garanzie, aiuti i paesi beneficiari ad avvalersi appieno delle preferenze concesse dal presente regolamento promuovendo la loro capacità produttiva, la diversificazione economica e delle esportazioni, in particolare in relazione ai prodotti sostenibili, nonché l'aggiunta di valore e la sostenibilità inclusiva.

Emendamento 115

Proposta di regolamento Articolo 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35 bis

La Commissione intrattiene un dialogo regolare con i rappresentanti della società civile e i portatori di interesse al fine di riesaminare, monitorare e valutare l'attuazione del presente regolamento, anche per quanto riguarda gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, comma 1,

lettere d), e) e f), e i piani d'azione presentati nel quadro delle domande di adesione al sistema SPG +. Ove opportuno, la Commissione adotta procedure pubbliche e scadenze per la consultazione della società civile e dei portatori di interesse.

Emendamento 116

Proposta di regolamento Articolo 35 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 35 ter

Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire una maggiore trasparenza e responsabilità, il Parlamento europeo può invitare la Commissione e, se del caso, il Consiglio a comparire dinanzi alla commissione competente per discutere in particolare l'elenco delle questioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2 ter, l'applicazione del presente regolamento e la necessità di una revoca temporanea dei regimi preferenziali a norma dell'articolo 15 e dell'articolo 19.

Emendamento 117

Proposta di regolamento Articolo 40

Testo della Commissione

Emendamento

Entro il 1° gennaio 2027 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli

Entro il 1° gennaio 2027 e, successivamente, ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli

effetti del sistema che copre il triennio più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Entro il 1° gennaio **2030** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. Tale relazione **può essere** eventualmente corredata di una proposta legislativa.

effetti del sistema **e sui progressi compiuti rispetto agli obiettivi e alle condizionalità del presente regolamento**, che copre il triennio più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. **La relazione include la descrizione dell'impatto e dell'uso delle preferenze commerciali e si concentra sullo sviluppo e sul potenziale di esportazione dei paesi beneficiari dell'SPG più competitivi, in particolare dei paesi SPG ordinari che sono più vicini a ottenere lo status di reddito medio-alto, anche per quanto riguarda l'impatto sull'industria dell'UE in relazione ai prodotti competitivi.**

Entro il 1° gennaio **2029** la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento. **In particolare, tale relazione:**

□ **valuta l'adeguatezza della definizione del prodotto rispetto agli obiettivi in materia di sviluppo, eliminazione della povertà e diversificazione economica nonché in relazione agli obiettivi più ampi e all'attuazione del Green Deal europeo, in linea con l'evoluzione del contesto normativo dell'Unione, come pure l'opportunità di introdurre disposizioni volte a facilitare il commercio di prodotti sostenibili con i paesi beneficiari come stabilito dalla pertinente legislazione dell'UE;**

□ **valuta le implicazioni delle modifiche alla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro, in particolare al fine di includere eventualmente la sicurezza e la salute sul lavoro come principio fondamentale e di modificare di conseguenza l'allegato VI;**

□ **valuta l'efficacia delle misure di salvaguardia.**

Tale relazione è eventualmente corredata di una proposta legislativa.

Emendamento 118

Proposta di regolamento Allegato IV

Testo della Commissione

Modalità di applicazione dell'articolo 8

1. L'articolo 8 si applica quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 47 %.
2. L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-2a, S-3 e S-5 dell'allegato III quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 17,5 %.
3. L'articolo 8 **si applica** per ciascuna delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell'allegato III quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di **tale articolo** è superiore al 37 %.

Emendamento

Modalità di applicazione dell'articolo 8, **dell'articolo 29 e dell'articolo 29 bis**

1. L'articolo 8 si applica quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 47 %.
 2. L'articolo 8 si applica per ciascuna delle sezioni SPG S-2a, S-3 e S-5 dell'allegato III quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tale articolo è superiore al 17,5 %.
 3. L'articolo 8 **e l'articolo 29 bis si applicano** per ciascuna delle sezioni SPG S-11a e S-11b dell'allegato III quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di **tali articoli** è superiore al 37 %.
- 3 bis. L'articolo 29 e l'articolo 29 bis si applicano per i prodotti della nomenclatura combinata classificati con i codici 100610, 100620, 100630 e 1701 quando la percentuale di cui al paragrafo 1 di tali articoli è superiore al 10 %.**

Emendamento 119

Proposta di regolamento Allegato VI - nuovo

Testo della Commissione

ALLEGATO VI

Convenzioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a)
Convenzioni essenziali ONU/ILO sui diritti umani e sul diritto del lavoro

Emendamento

ALLEGATO VI

Convenzioni di cui all'articolo 9 e all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a)
Convenzioni essenziali ONU/ILO sui diritti umani e sul diritto del lavoro

1. Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948)

2. Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965)

3. Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)

4. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)

5. Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979)

6. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984)

7. Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

8. Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000)

9. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2007)

10. Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio, n. 29 (1930)

11. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)

12. Convenzione sull'ispezione del lavoro, n. 81 (1947)

13. Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di

1. Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio (1948)

1 bis. Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998)

2. Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale (1965)

3. Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)

3 bis. Primo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)

3 ter. Secondo protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici sull'abolizione della pena di morte (1989)

4. Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali (1966)

5. Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (1979)

6. Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (1984)

7. Convenzione sui diritti del fanciullo (1989)

8. Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati (2000)

9. Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2007)

10. Convenzione concernente il lavoro forzato ed obbligatorio, n. 29 (1930)

11. Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, n. 87 (1948)

12. Convenzione sull'ispezione del lavoro, n. 81 (1947)

13. Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di

organizzazione e di negoziazione
collettiva, n. 98 (1949)

14. Convenzione concernente
l'uguaglianza di remunerazione tra la
manodopera maschile e la manodopera
femminile per un lavoro di valore uguale,
n. 100 (1951)

15. Convenzione concernente
l'abolizione del lavoro forzato, n. 105
(1957)

16. Convenzione concernente la
discriminazione in materia di impiego e
professione, n. 111 (1958)

17. Convenzione sull'età minima per
l'assunzione all'impiego, n. 138 (1973)

18. Convenzione concernente le
consultazioni tripartite, n. 144 (1976)

19. Convenzione relativa alla proibizione
delle forme peggiori di lavoro minorile e
all'azione immediata per la loro
eliminazione, n. 182 (1999)

Convenzioni relative ai principi climatici,
ambientali e di buon governo

20. Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di flora e fauna
selvatiche minacciate di estinzione (1973)

21. Protocollo di Montreal sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono (1987)

22. Convenzione di Basilea sul controllo
dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
pericolosi e del loro smaltimento (1989)

23. Convenzione sulla biodiversità (1992)

24. Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (1992)

25. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza
biologica (2000)

26. Convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti (2001)

27. Accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici (2015)

28. Convenzione unica delle Nazioni Unite

organizzazione e di negoziazione
collettiva, n. 98 (1949)

14. Convenzione concernente
l'uguaglianza di remunerazione tra la
manodopera maschile e la manodopera
femminile per un lavoro di valore uguale,
n. 100 (1951)

15. Convenzione concernente
l'abolizione del lavoro forzato, n. 105
(1957)

16. Convenzione concernente la
discriminazione in materia di impiego e
professione, n. 111 (1958)

17. Convenzione sull'età minima per
l'assunzione all'impiego, n. 138 (1973)

18. Convenzione concernente le
consultazioni tripartite, n. 144 (1976)

19. Convenzione relativa alla proibizione
delle forme peggiori di lavoro minorile e
all'azione immediata per la loro
eliminazione, n. 182 (1999)

Convenzioni relative ai principi climatici,
ambientali e di buon governo

20. Convenzione sul commercio
internazionale delle specie di flora e fauna
selvatiche minacciate di estinzione (1973)

21. Protocollo di Montreal sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono (1987)

22. Convenzione di Basilea sul controllo
dei movimenti transfrontalieri di rifiuti
pericolosi e del loro smaltimento (1989)

23. Convenzione sulla biodiversità (1992)

24. Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (1992)

25. Protocollo di Cartagena sulla sicurezza
biologica (2000)

26. Convenzione di Stoccolma sugli
inquinanti organici persistenti (2001)

27. Accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici (2015)

28. Convenzione unica delle Nazioni Unite

sugli stupefacenti (1961)

29. Convenzione delle Nazioni Unite sulle
sostanze psicotrope (1971)

30. Convenzione delle Nazioni Unite
contro il traffico illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope (1988)

31. Convenzione delle Nazioni Unite
contro la corruzione (2004)

32. Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata
transnazionale (2000)

sugli stupefacenti (1961)

29. Convenzione delle Nazioni Unite sulle
sostanze psicotrope (1971)

30. Convenzione delle Nazioni Unite
contro il traffico illecito di stupefacenti e di
sostanze psicotrope (1988)

31. Convenzione delle Nazioni Unite
contro la corruzione (2004)

32. Convenzione delle Nazioni Unite
contro la criminalità organizzata
transnazionale (2000)

MOTIVAZIONE

Dal 1971 l'UE accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze generalizzate (SPG) e sulla base della clausola di abilitazione dell'OMC. Gli obiettivi principali dell'SPG sono l'eliminazione della povertà, la promozione dello sviluppo sostenibile, la diversificazione delle economie dei paesi beneficiari e una migliore integrazione di quest'ultimi nell'economia mondiale. L'SPG copre più di 60 paesi e 2 miliardi di persone nel mondo. L'attuale regolamento SPG scadrà alla fine del 2023. La proposta della Commissione per l'SPG 2024-2033 mantiene gran parte dell'attuale SPG, introducendo alcuni nuovi elementi. La divisione dell'SPG in tre diversi regimi è mantenuta: SPG standard, SPG+, e "Tutto tranne le armi" (Everything but Arms, EBA) che è concesso automaticamente ai paesi meno sviluppati.

La valutazione d'impatto della Commissione ha identificato alcune carenze nell'attuale regolamento SPG. Il potenziale dell'SPG di contribuire allo sviluppo sostenibile e al buon governo nei paesi beneficiari non è stato pienamente sfruttato. L'SPG non esercita un impatto sufficiente sui diritti umani, sui diritti del lavoro, sul buon governo e sullo sviluppo sostenibile. Per quanto riguarda specificamente l'SPG+, un problema di fondo è rappresentato dalle informazioni insufficienti sul processo di monitoraggio del regime.

Inoltre, il potenziale contributo dell'SPG all'eliminazione della povertà non è pienamente sfruttato. Alcuni paesi beneficiari, in particolare quelli più bisognosi, hanno un tasso di utilizzo molto limitato delle preferenze SPG e una ridotta diversificazione delle esportazioni. La diversificazione delle esportazioni è strettamente correlata al livello di sfruttamento dei benefici dell'SPG, ma dipende anche dalla più ampia integrazione delle opportunità offerte dal regime nelle politiche interne del paese beneficiario.

Per raggiungere il pieno potenziale dell'SPG in relazione all'impatto sullo sviluppo sostenibile, la relatrice ritiene che sia necessaria una maggiore chiarezza sul processo di monitoraggio del regime SPG+. Chiarire meglio le fasi, i parametri di riferimento e gli obiettivi del processo di monitoraggio contribuirebbe a migliorare l'effetto leva del regime. Al contempo, fornirebbe una maggiore prevedibilità alle parti interessate, comprese le imprese e la società civile, nonché ai governi dei paesi beneficiari. Anche il miglioramento della trasparenza del processo di monitoraggio concorrerebbe a rafforzare e sostenere l'effetto leva per l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali e, di conseguenza, per un impatto più incisivo verso lo sviluppo sostenibile.

La relatrice accoglie con favore la proposta di un piano d'azione obbligatorio da presentare al momento della domanda per il regime SPG+ e ritiene che esso debba diventare il principale strumento di riferimento per raggiungere l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali.

La relatrice suggerisce di integrare il piano d'azione proposto dalla Commissione con ulteriori dettagli, scadenze e un obbligo di divulgazione. Inoltre, dovrebbe essere istituito un organo consultivo composto dalle parti interessate per assistere la Commissione nella valutazione dei piani d'azione e nello sforzo di monitoraggio relativo agli impegni dei paesi beneficiari.

Per garantire un maggiore contributo allo sviluppo sostenibile e all'eliminazione della povertà nel quadro dei regimi SPG standard e EBA, la relatrice ritiene fondamentale rafforzare la

condizionalità positiva in relazione alle convenzioni internazionali, incoraggiando i paesi beneficiari dell'SPG standard e dell'EBA a ratificare le convenzioni. La ratifica è fondamentale in quanto implica il monitoraggio della conformità, fornendo così maggiori garanzie che le opportunità commerciali aggiuntive fornite dall'SPG favoriscano lo sviluppo dei paesi beneficiari in modo sostenibile.

La relatrice conferisce maggiore struttura e dettagli anche al processo di monitoraggio dei paesi SPG standard ed EBA, in particolare al fine di formalizzare la pratica esistente di assumere un "impegno rafforzato" ogniqualvolta la situazione del rispetto dei principi delle convenzioni internazionali raggiunga un livello critico. Mentre la revoca delle preferenze dovrebbe rimanere una decisione di ultima istanza, un dialogo rafforzato e il monitoraggio sono gli strumenti per migliorare e sostenere l'effetto leva nei confronti dei beneficiari, sfruttando al contempo il potenziale offerto dalle parti interessate quando lavorano in cooperazione per aumentare l'impatto positivo e risolvere i problemi di conformità.

L'UE ha introdotto e introdurrà nei prossimi anni una legislazione per rafforzare la sostenibilità e la responsabilità del settore privato. I paesi beneficiari trarranno vantaggio dal lavoro finalizzato alla creazione di un ambiente favorevole a una condotta commerciale responsabile e sostenibile. Ciò aiuterà i paesi beneficiari a soddisfare i più elevati standard di sostenibilità e responsabilità dell'UE. Esiste uno stretto legame tra il dovere dello Stato di tutelare i diritti umani e il dovere delle imprese di rispettarli, come stabilito nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, adottati all'unanimità nel 2011. A tal fine, l'adozione di un piano d'azione nazionale su imprese e diritti umani è introdotto dalla relatrice come condizione necessaria per i regimi SPG+ e SPG standard, incoraggiando anche i beneficiari dell'EBA ad agire in tal senso.

La relatrice è fermamente convinta che sia necessario stabilire uno stretto legame tra l'SPG e l'assistenza allo sviluppo dell'UE per garantire la coerenza delle politiche e un migliore impatto dell'SPG in termini di sviluppo sostenibile. Gli impegni del regolamento SPG possono costituire un notevole onere per la capacità amministrativa dei paesi beneficiari. L'assistenza allo sviluppo dell'UE ai beneficiari dovrebbe sostenere in via prioritaria l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali (SPG+) e il processo di ratifica di tali convenzioni (SPG standard, EBA), nonché gli impegni della tabella di marcia dei governi beneficiari nel quadro di un impegno rafforzato.

Ai fini di un pieno utilizzo delle preferenze dell'SPG, gli strumenti di assistenza allo sviluppo dell'UE dovrebbero sostenere i beneficiari nella promozione della capacità produttiva, della diversificazione economica e delle esportazioni, dell'aggiunta di valore e della sostenibilità inclusiva. Ciò aiuta i beneficiari a integrare in maniera più generale le opportunità fornite dai benefici dell'SPG nelle politiche interne.

Una maggiore condizionalità positiva dell'SPG standard migliorerà il contributo agli obiettivi dichiarati di tale regime, riducendo il divario tra l'SPG standard e l'SPG+. I beneficiari dell'SPG standard (che soddisfano i cosiddetti criteri di vulnerabilità) saranno così incoraggiati a compiere gli sforzi necessari per la ratifica e l'effettiva attuazione delle convenzioni internazionali verso l'applicazione dell'SPG+, che fornisce benefici più interessanti.

Il Green Deal europeo definisce un quadro generale per le politiche dell'UE. In questo contesto, la relatrice è del parere che l'SPG dovrebbe fornire ulteriori incentivi per il

commercio di prodotti sostenibili. Sebbene il volume delle esportazioni di prodotti sostenibili verso l'UE sia limitato, si tratta di un settore che potrebbe registrare una crescita notevole nel periodo del prossimo regolamento SPG, anche alla luce delle future evoluzioni politiche e normative e dei paesi che dovrebbero beneficiarne.

Per quanto riguarda le misure di salvaguardia, la relatrice ritiene che la proposta della Commissione sia soddisfacente. La relatrice condivide il mantenimento della regola di applicare le misure di salvaguardia generale a tutti i regimi e le salvaguardie automatiche all'SPG standard e all'SPG+. Pertanto, non propone alcuna modifica alla portata geografica o di prodotto delle misure di salvaguardia.

Il meccanismo di graduazione dei prodotti si applica solo all'SPG standard. La relatrice ritiene che l'approccio della Commissione sia giustificabile. Un'eventuale estensione della graduazione dei prodotti al regime SPG+ ridurrebbe gli incentivi a richiedere tale regime, mentre attualmente vengono proposti diversi nuovi requisiti per i paesi che richiedono l'SPG+. L'estensione del meccanismo di graduazione dei prodotti ai paesi meno sviluppati e ai paesi in via di sviluppo vulnerabili sarebbe un segnale drastico che danneggerebbe la reputazione dell'UE. La relatrice è altresì favorevole alla proposta di modifica dei criteri di vulnerabilità per il regime SPG+.

Finora, l'avvio del processo di revoca ha funzionato come una "strada a senso unico". La revoca dovrebbe essere considerata come l'ultima opzione possibile. Occorre compiere ogni sforzo per evitare una revoca delle preferenze, che comporta necessariamente un impatto negativo sull'economia del paese beneficiario e rischia di danneggiare la popolazione più vulnerabile. A tal fine, la relatrice propone di includere nel regolamento un processo di impegno rafforzato, con fasi specifiche per evitare lo scenario della revoca. Inoltre, suggerisce di fare ulteriore chiarezza sulla soglia di ciò che costituisce una "violazione grave e sistematica" delle convenzioni internazionali che comporta l'avvio di un'inchiesta per la revoca.

La relatrice propone una strategia di impegno specifica per la fase successiva alla revoca, al fine di procedere verso il ripristino delle preferenze.

**ALLEGATO: ELENCO DELLE ENTITÀ O DELLE PERSONE DA CUI LA
RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

In linea con la decisione dell'Ufficio di presidenza del PE del 12 settembre 2016 sull'attuazione dell'accordo interistituzionale sul registro per la trasparenza e con l'articolo 4, paragrafo 6, del codice di condotta dei deputati europei in materia di interessi finanziari e conflitti di interesse (allegato I del regolamento del PE), la relatrice desidera elencare gli interessi esterni che sono stati consultati su questioni relative all'oggetto della relazione:

Nome	Qualifica	Organizzazione
Stuart Newman	Legal Advisor, Sustainable Trade & Customs	Amfori
Stephanie Luong	Vice President, Public Affairs	Amfori
Ambassador Mahbub Hassan Saleh	Head of Mission of the People's Republic of Bangladesh to the European Union	Government of Bangladesh
Federico Facchin	Policy Advisor	Copa-Cogeca
San Bilal	Head of the Economic Transformation and Trade Programme	European Centre for Development Policy Management (ECDPM)
Commissioner Jutta Urpilainen	Commissioner for International Partnerships	European Commission
DG INTPA		European Commission
DG TRADE		European Commission
EEAS		European Commission
DG EMPL		European Commission
Virginia Enssle	Project and Policy Officer	Fair Trade Advocacy
Josetta Nousjoki	Advocacy Manager	Fair Trade Advocacy
Luca Boniolo	Sustainability Policy Manager	Federation of the European Sporting goods Industry (FESI)
Youri Mercier	Deputy Secretary General	Federation of the European Sporting goods Industry (FESI)
Radboud Reijn	Coordinator	GSP NGOPlatform
Claudio Francavilla	EU advocate	Human Rights Watch
Jude Kirton Darling	Deputy General Secretary	IndustriALL
Espeth Hathaway	Policy advisor	IndustriALL
Eline Blot	Junior Policy Analyst for the Global Challenges and SDGs programme	Institute for European Environmental Policy

Ingrid van Laerhoven	Director Government Affairs International Trade & Customs EMEA	Nike
Ambassador Zaheer Aslam Janjua	Head of Mission of Pakistan to the European Union	Government of Pakistan
Mr Abdul Razak Dawood	Advisor to Prime Minister, on Commerce and Investment	Government of Pakistan
Dr. Shireen M Mazari	Minister for Human Rights of Pakistan	Government of Pakistan
Saleha Asif	CEO	Pakistan Textile Council
Isabelle Durand	Deputy Secretary General	United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)
Ambassador Dilyor Khakimov	Ambassador of the Republic of Uzbekistan to the Mission to the European Union	Government of Uzbekistan
Mr. Kadambay Sultanov	Ambassador of the Republic of Uzbekistan to Finland	Government of Uzbekistan
Pakistani CSOs, think tanks and business organisations		

1.3.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER GLI AFFARI ESTERI

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Relatrice per parere: Maria Arena

BREVE MOTIVAZIONE

Dal 1971 l'Unione europea (UE) accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo nel quadro del suo sistema di preferenze generalizzate (SPG), come parte della politica commerciale comune dell'Unione e conformemente alle disposizioni generali che regolano l'azione esterna dell'UE. Il sistema di preferenze generalizzate aiuta i paesi in via di sviluppo ad integrarsi nell'economia mondiale, a ridurre la povertà e a promuovere lo sviluppo sostenibile attraverso la promozione dei diritti fondamentali umani e del lavoro, della protezione dell'ambiente e del buon governo.

Il sistema di preferenze generalizzate è costituito da tre regimi:

- SPG ordinario: per i paesi a reddito basso e medio-basso, prevede la riduzione o la completa eliminazione dei dazi doganali su due terzi delle linee tariffarie dell'UE;
- SPG+: il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, che elimina i dazi per i prodotti contemplati sostanzialmente dalle stesse linee tariffarie del regime SPG. È concesso ai paesi vulnerabili a reddito basso e medio basso che hanno attuato le 27 convenzioni internazionali in materia di diritti umani e dei lavoratori, nonché di protezione dell'ambiente e di buon governo.
- "Tutto tranne le armi" (Everything But Arms, EBA): il regime speciale a favore dei paesi meno sviluppati, che garantisce l'accesso in esenzione da dazi e contingenti al mercato dell'UE per tutti i prodotti, ad eccezione delle armi e delle munizioni.

Il sistema attuale si applicherà fino al 31 dicembre 2023.

La valutazione intermedia della Commissione e lo studio di esperti a sostegno hanno concluso che il quadro attuale è stato ampiamente efficace e ha conseguito i suoi obiettivi. L'SPG ha avuto un impatto economico positivo - le importazioni nell'UE dai paesi beneficiari sono aumentate. Tuttavia, l'SPG non sfrutta appieno il suo potenziale per quanto riguarda il miglioramento del tenore di vita, degli standard ambientali o l'incentivazione dei paesi

beneficiari a migliorare il rispetto dei diritti umani e di altri diritti fondamentali e gli obblighi connessi allo sviluppo sostenibile.

La Commissione ha pubblicato la proposta di un nuovo regolamento per il periodo 2024-2034 il 22 settembre 2021. La proposta mantiene sostanzialmente le caratteristiche dell'attuale regolamento SPG. Rafforza l'attuale SPG per quanto riguarda aspetti di particolare rilevanza per AFET, come l'ampliamento dell'elenco delle convenzioni che devono essere rispettate con ulteriori strumenti in materia di diritti umani e di buon governo, introduce miglioramenti nel monitoraggio del rispetto dei requisiti dell'SPG + e rafforza il coinvolgimento della società civile nell'attuazione dell'SPG. Introduce inoltre una nuova procedura di revoca urgente in caso di gravi violazioni delle norme internazionali in materia di diritti umani.

Tuttavia, in alcuni settori il relatore AFET vorrebbe rafforzare ulteriormente la proposta e renderla più efficace, segnatamente:

- una valutazione ex ante dell'impatto sui diritti umani prima della concessione dell'SPG ordinario e dell'SPG+ al fine di individuare i rischi di violazioni e abusi dei diritti umani per settore nel paese.
- l'estensione della condizionalità positiva all'SPG ordinario.
- il rafforzamento dell'allegato VI sulle convenzioni fondamentali.
- il rafforzamento della trasparenza e dell'efficacia del processo di monitoraggio e il potenziamento della partecipazione della società civile internazionale e nazionale.
- la promozione, attraverso questo strumento, dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani e la guida dell'OCSE sul dovere di diligenza per la condotta responsabile delle imprese e la conformità della legislazione dei paesi beneficiari agli strumenti dell'UE in materia di dovere di diligenza, in particolare il regolamento (UE) n. 2368/2002, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi, il regolamento (UE) 2017/821 del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio e il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.
- il rafforzamento del meccanismo di denuncia formalizzando lo sportello unico nella proposta e rendendolo aperto ai difensori dei diritti umani e alle organizzazioni della società civile.
- il chiarimento della possibilità di revoca settoriale delle preferenze in funzione del verificarsi di violazioni gravi e sistematiche dei diritti umani in un particolare settore.

EMENDAMENTI

La commissione per gli affari esteri invita la commissione per il commercio internazionale,

competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Prima di concedere qualsiasi regime preferenziale a un paese, la Commissione dovrebbe condurre e pubblicare una valutazione ex-ante dell'impatto sui diritti umani e sull'ambiente per identificare, valutare e indicare misure per prevenire, mitigare, affrontare e combattere qualsiasi rischio di violazione dei diritti umani o ambientale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni *e* che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale, quali la Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi

(9) È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni, che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico ***e che hanno sottoscritto e si sono impegnati a ratificare le principali convenzioni internazionali di cui all'allegato VI entro cinque anni dall'applicazione del regime.*** Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale,

ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-alto si avvalessero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

quali la Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-alto si avvalessero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle

Emendamento

(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle

Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo e si impegnano *ad assicurarne* l'effettiva attuazione. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda¹⁸. A tale proposito sono aggiunte le convenzioni seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con

Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza, è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato *e iniziato ad applicare* le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo e si impegnano *a perseguirne* l'effettiva attuazione, *anche attraverso ma non solo un piano d'azione pubblico, ambizioso e circoscritto nel tempo, adottato in conformità del presente regolamento*. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda **2030**¹⁸. A tale proposito sono aggiunte le convenzioni

disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; **il primo Protocollo opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici; lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale;** la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; e la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

¹⁸ Nazioni Unite (2015): risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), disponibile all'indirizzo:
<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>

¹⁸ Nazioni Unite (2015): risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), disponibile all'indirizzo:
<https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

(16) La Commissione e, ove opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente e al buon governo nonché la loro attuazione effettiva, esaminando le informazioni pertinenti e in particolare, ove disponibili, le conclusioni e raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma di tali convenzioni. La Commissione dovrebbe presentare ogni **tre** anni al Parlamento

Emendamento

(16) La Commissione e, ove opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna dovrebbero monitorare lo stato di ratifica delle convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione dell'ambiente e al buon governo nonché la loro attuazione effettiva, esaminando le informazioni pertinenti e in particolare, ove disponibili, le conclusioni e raccomandazioni degli organi di controllo competenti istituiti a norma di tali convenzioni. La Commissione dovrebbe presentare ogni **due** anni al Parlamento

europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle rispettive convenzioni, sul rispetto da parte dei paesi beneficiari di eventuali obblighi di rendicontazione a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni.

europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle rispettive convenzioni, sul rispetto da parte dei paesi beneficiari di eventuali obblighi di rendicontazione a titolo di tali convenzioni, nonché sullo stato di attuazione concreta delle convenzioni.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Per motivi di coerenza delle politiche dell'Unione, la Commissione dovrebbe incoraggiare i paesi beneficiari ad aderire a norme sociali e ambientali più rigorose e a promuovere una forte dimensione dello sviluppo sostenibile nelle catene globali del valore, in linea con gli obblighi di dovere di diligenza stabiliti nei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.

Motivazione

Il regolamento SPG deve essere coerente con gli strumenti di dovere di diligenza dell'UE in materia di diritti umani e ambiente, come ricordato nella risoluzione del Parlamento europeo del 5 luglio 2016 sull'attuazione delle raccomandazioni del 2010 sulle norme sociali e ambientali, i diritti umani e la responsabilità delle imprese (2015/2038 (INI)).

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A tale riguardo, nel novembre 2020 la

(18) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A tale riguardo, nel novembre 2020 la

Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento.

Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento ***ed essere accessibile alle organizzazioni della società civile e ai difensori dei diritti umani, sia dell'Unione che dei paesi beneficiari.***

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Una migrazione internazionale ordinata può arrecare importanti vantaggi ai paesi di origine e di destinazione dei migranti e contribuire a soddisfare le necessità di tali paesi in fatto di sviluppo sostenibile. Una maggiore coerenza tra le politiche in materia commerciale, di sviluppo e di migrazione è fondamentale per assicurare che i vantaggi della migrazione giovino sia ai paesi di origine che a quelli di destinazione. In tale prospettiva è essenziale che sia i paesi di origine sia quelli di destinazione affrontino le sfide comuni, quali l'aumento della collaborazione ai fini della riammissione dei propri cittadini e il loro reinserimento sostenibile nel paese di origine, in particolare al fine di evitare una costante perdita di popolazione attiva nei paesi di origine, con le relative conseguenze a lungo termine sullo sviluppo, e per assicurare che i migranti siano trattati con dignità.

Emendamento

(26) Una migrazione internazionale ordinata può arrecare importanti vantaggi ai paesi di origine e di destinazione dei migranti e contribuire a soddisfare le necessità di tali paesi in fatto di sviluppo sostenibile. Una maggiore coerenza tra le politiche in materia commerciale, di sviluppo e di migrazione è fondamentale per assicurare che i vantaggi della migrazione giovino sia ai paesi di origine che a quelli di destinazione. In tale prospettiva è essenziale che sia i paesi di origine sia quelli di destinazione affrontino le sfide comuni, quali l'aumento della collaborazione ai fini della riammissione dei propri cittadini e il loro reinserimento sostenibile nel paese di origine, in particolare al fine di evitare una costante perdita di popolazione attiva nei paesi di origine, con le relative conseguenze a lungo termine sullo sviluppo, e per assicurare che i migranti siano trattati con dignità ***e che i loro diritti umani siano***

pienamente rispettati.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 27

Testo della Commissione

Emendamento

(27) Il rimpatrio, la riammissione e la reintegrazione costituiscono una sfida comune per l'Unione e i suoi partner. In particolare, ogni Stato ha l'obbligo di riammettere i propri cittadini a norma del diritto internazionale consuetudinario e delle convenzioni internazionali multilaterali, quale la Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale firmata a Chicago il 7 dicembre 1944. Migliorare il reinserimento sostenibile e il rafforzamento delle capacità potenzierebbe in misura notevole lo sviluppo locale nei paesi partner.

soppressa

Emendamento 9

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) "violazione grave e sistematica": violazioni o abusi diffuse/i e sistematiche/i dei diritti umani che destino serie preoccupazioni per quanto riguarda gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune di cui all'articolo 21 TUE, che comprende, tra l'altro: compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

i. genocidio;

ii. crimini contro l'umanità;

iii. tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti;

- schiavitù e lavoro forzato;*
- v. esecuzioni ed uccisioni extragiudiziali, sommarie o arbitrarie;*
- vi. sparizione forzata di persone;*
- vii. arresti o detenzioni arbitrari;*
- viii. tratta di esseri umani, compreso traffico di persone;*
- ix. violenza sessuale e di genere;*
- x. violazioni delle leggi e consuetudini di guerra;*
- xi. violazioni o abusi della libertà di riunione pacifica e di associazione;*
- xii. violazioni o abusi della libertà di opinione e di espressione;*
- xiii. violazioni o abusi della libertà di religione o di credo.*

Gli indicatori per determinare se si sono verificate tali violazioni gravi e sistematiche dovrebbero essere chiari e includere, tra gli altri:

(i) sentenze e pareri di tribunali internazionali per i diritti umani, tribunali, collegi e tribunali di arbitrato, altre autorità e meccanismi giudiziari;

(ii) istituzione e risultati di commissioni d'inchiesta, missioni di informazione, relatori speciali, o altri meccanismi di monitoraggio da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite o dell'Assemblea generale o di altri organismi intergovernativi regionali;

(iii) risultati dell'Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, delle procedure speciali delle Nazioni Unite o di altri esperti indipendenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani;

(iv) relazioni dell'organo consultivo e di organizzazioni della società civile.

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 ter) "obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani": responsabilità delle imprese commerciali di rispettare i diritti umani e di tutelare dalle violazioni dei diritti umani commesse dalle imprese, come stabilito nei Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani del 2011. La responsabilità delle imprese commerciali di rispettare i diritti umani si riferisce ai diritti umani riconosciuti a livello internazionale, intesi, come minimo, come quelli sanciti dalla Carta internazionale dei diritti umani e i principi riguardanti i diritti fondamentali sanciti dalla Dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro sui principi e i diritti fondamentali sul luogo di lavoro.

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 11 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

11 quater) «organizzazione della società civile»: una vasta gamma di attori con ruoli e mandati molteplici, che possono variare nel tempo e fra istituzioni e paesi, tra cui tutte le strutture non statali, non lucrative, indipendenti e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, religiosi, ambientali, sociali o economici, e che operano a livello locale, nazionale, regionale o internazionale e che comprendono le organizzazioni urbane e rurali, indigene, formali e informali;

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 bis

Valutazione dell'impatto sui diritti umani e sull'ambiente Prima di concedere qualsiasi regime preferenziale a un paese, la Commissione dovrebbe condurre e pubblicare una valutazione ex-ante dell'impatto sui diritti umani e sull'ambiente per identificare, valutare e indicare misure per prevenire, mitigare, affrontare e combattere qualsiasi rischio di violazione dei diritti umani o dell'ambiente.

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) se i risultati di una valutazione ex ante dell'impatto sui diritti umani e sull'ambiente effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3 bis (nuovo) mostrano un rischio considerevole di impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente nel paese beneficiario e le misure proposte per prevenirlo, affrontarlo e combatterlo sono insufficienti o non sono state accettate dal governo del paese beneficiario;

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) se sussistono motivi sufficienti per ritenere che esistano carenze e violazioni gravi e sistematiche delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e);

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quater) se non ha sottoscritto o ratificato le convenzioni elencate nell'allegato VI entro cinque anni dall'applicazione delle preferenze,

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b quinquies (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b quinquies) ha adottato misure legislative e amministrative nazionali che mirano inequivocabilmente a compromettere l'effettiva applicazione degli obblighi di dovere di diligenza previsti dal diritto dell'Unione, in particolare il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1bis}, il regolamento (UE) 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio^{1ter} e il regolamento (CE) 2368/2002 del Consiglio^{1quater}.

1bis Regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori

dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio (GU L 130 del 19.5.2017, pag. 1).

Iter Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23).

Iquater Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all'attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28).

Emendamento 17

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione e, se del caso, il Servizio europeo per l'azione esterna, si assicurano che i paesi che beneficiano del regime ordinario di cui al paragrafo 1 del presente articolo abbiano ratificato le convenzioni elencate nell'allegato VI entro cinque anni dall'applicazione delle preferenze.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. La Commissione incoraggia i paesi beneficiari ad adottare misure in linea con i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, quali l'adozione di piani d'azione nazionali, e in

linea con il loro impegno a garantire la ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI. È possibile finanziare i programmi di assistenza nel quadro dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale — Europa globale, istituito ai sensi del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Emendamento

b) ha ratificato *e iniziato ad applicare* tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, *nonché alle informazioni presentate dall'organo consultivo o dalle organizzazioni della società civile*, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 9 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

d) assume un impegno vincolante a *mantenere la ratifica* delle convenzioni pertinenti e *a garantirne l'attuazione effettiva, cui affianca un* piano d'azione per *l'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti*;

Emendamento

d) assume un impegno vincolante a *ratificare e a garantire l'attuazione effettiva* delle convenzioni pertinenti *mediante un piano d'azione circoscritto nel tempo, ambizioso e pubblico, di misure necessarie per attuare efficacemente le convenzioni pertinenti, stabilendo una tabella di marcia con parametri e scadenze chiari e che sarà*

approvata dalla Commissione in consultazione con il Parlamento europeo. Il paese beneficiario e la Commissione dovrebbero raggiungere un'intesa comune sul piano d'azione, che successivamente è reso pubblico. Il piano d'azione costituisce la base per la relazione di cui all'articolo 14;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) non ha adottato misure legislative e amministrative nazionali che mirano inequivocabilmente a compromettere l'effettiva applicazione degli obblighi di dovere di diligenza previsti dal diritto dell'Unione, e in particolare i regolamenti (UE) 2017/821, (UE) 995/2010 e (CE) 2368/2002, e ha adottato un piano d'azione nazionale per l'attuazione in materia di imprese e diritti umani, in conformità degli orientamenti sui piani d'azione nazionali del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – comma 1 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

f bis) i risultati di una valutazione ex ante dell'impatto sui diritti umani e sull'ambiente effettuata dalla Commissione ai sensi dell'articolo 3 bis (nuovo) non mostrano un rischio considerevole di impatto negativo sui diritti umani o sull'ambiente nel paese beneficiario, o le misure proposte per

prevenirlo e affrontarlo sono sufficienti o sono state accettate dal governo del paese beneficiario;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) la Commissione ritiene, sulla base dell'esame della domanda, che il paese richiedente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 9.

Emendamento

b) la Commissione ritiene, sulla base dell'esame della domanda, **compreso ma non solo il piano d'azione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d), e dei risultati della valutazione d'impatto in materia di diritti umani di cui all'articolo 3 bis (nuovo)**, che il paese richiedente soddisfi le condizioni di cui all'articolo 9.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f).

Emendamento

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica **e l'applicazione** delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), **compreso un piano d'azione completato**.

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 10 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Al termine dell'esame della domanda, alla Commissione è conferito il

Emendamento

4. **Durante l'esame della domanda, la Commissione europea consulta il**

potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

Parlamento europeo e il Consiglio e l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis (nuovo). Al termine dell'esame della domanda, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare l'allegato I al fine di concedere al paese richiedente di beneficiare del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo inserendolo nell'elenco dei paesi beneficiari dell'SPG+.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati negli allegati III e VII originari di un paese beneficiario dell'SPG+.

Emendamento

1. Sono sospesi i dazi ad valorem della tariffa doganale comune su tutti i prodotti elencati negli allegati III e VII originari di un paese beneficiario dell'SPG+ ***sulla base del calendario di sospensione dei dazi di cui all'articolo 9, secondo comma.***

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. A partire dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue e monitora lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva per ciascun paese beneficiario dell'SPG+, come anche la collaborazione del paese beneficiario dell'SPG+ con gli organi di controllo competenti. Nel corso di tale attività la Commissione esamina tutte le informazioni

Emendamento

1. A partire dalla data di concessione delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, la Commissione segue e monitora lo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti e la loro attuazione effettiva per ciascun paese beneficiario dell'SPG+, come anche la collaborazione del paese beneficiario dell'SPG+ con gli organi di controllo competenti. Nel corso di tale attività la Commissione ***valuta i progressi compiuti***

pertinenti, *in particolare* le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti.

dai paesi beneficiari dell'SPG+ nell'attuazione dei loro piani d'azione ed esamina tutte le informazioni pertinenti, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, nonché le informazioni debitamente motivate presentate da singoli cittadini, operatori del settore privato, organizzazioni della società civile, rappresentanti dei sindacati e altre parti interessate. Le informazioni possono essere trasmesse anche mediante lo sportello unico, accessibile alle parti interessate sia dell'Unione che dei paesi beneficiari dell'SPG+. La Commissione, anche attraverso il SEAE e le delegazioni, dovrebbe mantenere contatti regolari con la società civile locale e internazionale per valutare l'attuazione da parte dei paesi beneficiari delle convenzioni elencate nell'allegato VI. È stabilito un ciclo di 3 anni per il riesame, il monitoraggio e la valutazione (di seguito "ciclo di monitoraggio"). Durante il periodo di applicazione e il ciclo di monitoraggio, la Commissione indaga anche sulle opinioni del Parlamento europeo espresse dalle sue commissioni competenti e attraverso le risoluzioni pertinenti adottate durante le sessioni plenarie.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. I paesi beneficiari dell'SPG+ collaborano con la Commissione e comunicano tutte le informazioni necessarie per determinare se tali paesi rispettano gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f) per valutare la loro situazione per quanto riguarda l'articolo 9, lettere b) e c).

Emendamento

2. I paesi beneficiari dell'SPG+ collaborano con la Commissione e comunicano tutte le informazioni necessarie per determinare se tali paesi rispettano gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), **compresa l'attuazione del suo piano d'azione**, e) ed f) per valutare la loro situazione per quanto riguarda l'articolo 9, lettere b) e c).

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. *La Commissione, se del caso congiuntamente al SEAE, effettua almeno una missione di monitoraggio ad alto livello per ogni ciclo di monitoraggio nei paesi beneficiari al fine di valutare i progressi sul campo, anche in linea con i piani d'azione. Nel quadro della missione, le parti interessate, comprese le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani nei paesi beneficiari, sono debitamente consultate.*

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. *All'inizio di ogni ciclo di monitoraggio, la Commissione invia un elenco di aspetti problematici a tutti i paesi beneficiari dell'SPG+, indicando i problemi di attuazione che devono essere affrontati durante il ciclo. Gli elenchi di aspetti problematici sono resi accessibili al pubblico.*

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. *Nella programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'UE sono tenuti in considerazione i piani d'azione e le raccomandazioni della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna*

sulle azioni prioritarie di attuazione, al fine di sostenere i paesi beneficiari dell'SPG+ nel raggiungimento dei loro impegni.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Organo consultivo

- 1. Nelle attività di esame, controllo e valutazione degli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), la Commissione è assistita da un organo consultivo composto da rappresentanti delle parti interessate.*
- 2. La Commissione consulta l'organo consultivo in merito ai piani d'azione presentati dai paesi beneficiari dell'SPG+ in vista della loro applicazione al sistema SPG+; a tal fine, la partecipazione all'organo consultivo è estesa alle parti interessate nei paesi beneficiari. La Commissione consulta l'organo consultivo e riferisce a quest'ultimo anche quando valuta l'attuazione dei piani d'azione durante ogni ciclo di monitoraggio e, più in generale, durante tutto il ciclo con la regolarità necessaria, anche prima e dopo le missioni di monitoraggio.*
- 3. L'organo consultivo verifica altresì le eventuali misure emananti dalla legislazione dei paesi beneficiari dell'SPG+ che potrebbero compromettere gli obblighi di dovere di diligenza previsti dal diritto dell'Unione, in particolare dai regolamenti (UE) 2017/821, (UE) 995/2010 e (CE) 2368/2002.*

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Entro il 1° gennaio 2027 e, successivamente, ogni **tre** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse

Emendamento

1. Entro il 1° gennaio 2027 e, successivamente, ogni **due** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse, **che comprenda schede di valutazione esaminate con i paesi beneficiari e sulla base, tra l'altro, della valutazione dell'attuazione dei piani di azione.**

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) le conclusioni della Commissione e, se opportuno, del Servizio europeo per l'azione esterna, quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti a conformarsi agli obblighi di rendicontazione, a collaborare con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e a garantire l'attuazione effettiva delle stesse.

Emendamento

b) le conclusioni della Commissione e, se opportuno, del Servizio europeo per l'azione esterna, quanto al rispetto da parte di ciascun paese beneficiario dell'SPG+ degli impegni vincolanti a conformarsi agli obblighi di rendicontazione, a collaborare con gli organi di controllo competenti conformemente alle convenzioni pertinenti e a garantire l'attuazione effettiva delle stesse, **anche attraverso una valutazione dell'attuazione dei piani d'azione.**

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) una copia della scheda di valutazione che la Commissione ha vagliato con il paese beneficiario;

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata.

Emendamento

La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata, ***comprese le organizzazioni della società civile e le parti sociali.***

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, ***come anche***, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate ***dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi*** i governi e le organizzazioni internazionali, la società civile e le parti sociali.

Emendamento

3. Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. ***Chiede inoltre il parere del Parlamento europeo e del Consiglio e valuta***, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate ***da terzi, comprese le denunce presentate mediante lo sportello unico, quali*** i governi e le organizzazioni internazionali, la società civile e le parti sociali.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è temporaneamente revocato in relazione a tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+, qualora tale paese non rispetti i suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c).

Emendamento

1. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo è temporaneamente revocato in relazione a tutti i prodotti o determinati prodotti originari di un paese beneficiario dell'SPG+, qualora tale paese non rispetti i suoi impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), ***anche nel caso in cui siano individuate gravi carenze nell'attuazione o una sistematica mancata attuazione del piano d'azione di cui all'articolo 9, lettera d)***, o il paese beneficiario dell'SPG+ abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c).

Emendamento 39

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. ***Qualora***, in base alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il

Emendamento

3. ***Su richiesta del Parlamento europeo o qualora***, in base alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate ***dal Parlamento europeo attraverso le sue commissioni competenti e attraverso le risoluzioni pertinenti adottate durante le sessioni plenarie e le prove presentate*** in una denuncia, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), ***anche per quanto riguarda l'attuazione del suo piano di azione*** o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo

Consiglio.

39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione offre al paese beneficiario dell'SPG+ ogni opportunità di collaborare durante il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b).

Emendamento

5. La Commissione offre al paese beneficiario dell'SPG+ ogni opportunità di collaborare ***e impegnarsi a risolvere le violazioni dei suoi impegni vincolanti di cui al paragrafo 3*** durante il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b).

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento

6. La Commissione ricerca tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti, ***anche quelle provenienti dalle organizzazioni della società civile e dalle parti sociali.***

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 8

Testo della Commissione

8. Se ritiene che **le risultanze non giustifichino** una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l'altro, sulle prove ricevute.

Emendamento

8. Se ritiene che, **sulla base degli elementi di cui ai paragrafi 5 e 6**, una revoca temporanea **non sia giustificata**, la Commissione adotta un atto di esecuzione per chiudere la procedura di revoca temporanea secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. Tale atto di esecuzione è fondato, tra l'altro, sulle prove ricevute.

Emendamento 43

**Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 9**

Testo della Commissione

9. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). **In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.**

Emendamento

9. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). **La Commissione dichiara chiaramente e pubblicamente i motivi della revoca delle preferenze e stabilisce chiari parametri di riferimento che il paese beneficiario dovrebbe soddisfare affinché le preferenze siano ristabilite; tali parametri di riferimento possono anche guidare un approccio graduale, che comprenda la revoca o il reinserimento progressivi di parte dei benefici a fronte di parametri e condizioni chiare.**

Emendamento 44

Proposta di regolamento

Articolo 15 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. *Durante l'applicazione di una revoca temporanea, la Commissione prosegue il dialogo con il paese beneficiario, anche nel quadro di cui all'articolo 18 bis, al fine di porre rimedio alle ragioni della revoca di cui al paragrafo 3. La Commissione valuta regolarmente gli effetti della revoca sulla risoluzione delle violazioni, anche nella relazione di cui all'articolo 14, nonché sui diritti umani e sulla situazione socio-economica della popolazione interessata. La Commissione consulta regolarmente l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis durante l'intera procedura.*

Emendamento 45

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. *La Commissione e, se del caso, il SEAE, si assicurano che i paesi che beneficiano del regime speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo compiano progressi continui e sostenuti verso la ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI.*

La programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'UE dà priorità al sostegno ai paesi che beneficiano del regime speciale di cui al paragrafo 1 al fine di compiere progressi verso la ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Capitolo V – Titolo

Testo della Commissione

Disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi

Emendamento

Impegno rafforzato e disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 18 bis (nuovo)

Nel quadro di un accordo di cooperazione, di partenariato o di associazione che l'UE ha concluso con un paese beneficiario, viene effettuato annualmente, in consultazione con il Parlamento europeo, un riesame generale dello stato del paese nel quadro dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tal fine la Commissione, se del caso il Servizio europeo per l'azione esterna, e il paese beneficiario riesaminano gli aspetti problematici relativi alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, anche in relazione a eventuali denunce ricevute dalla Commissione. La Commissione, se del caso il Servizio europeo per l'azione esterna, e il paese beneficiario esaminano inoltre lo stato di ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e i progressi verso la ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI di cui all'articolo 17, paragrafo 1 bis.

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

Emendamento

1. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, ***totalmente o parzialmente***, nei confronti di tutti o di alcuni prodotti originari, ***oppure di tutti o di alcuni settori economici***, di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

Emendamento 49

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) il paese beneficiario non dimostra l'attuazione effettiva del piano d'azione;

Emendamento 50

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) quando la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che possano esistere ragioni sufficienti per giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 dell'articolo 19, lettera a) o b), la Commissione può, prima di pubblicare l'avviso di cui all'articolo 19, paragrafo 4, rafforzare il suo impegno con il paese partner e negoziare un piano d'azione specifico e circoscritto nel tempo per porre rimedio alle violazioni anche attraverso una piena cooperazione con i meccanismi di controllo delle Nazioni Unite dei diritti umani e del lavoro;

Emendamento 51

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) quando la Commissione decide di revocare un regime preferenziale a un paese beneficiario in un particolare settore economico, in applicazione dell'articolo 19, lettere a) e b), la Commissione può pubblicare un elenco di aziende, importatori UE e fornitori locali che possono ancora beneficiare delle preferenze. L'elenco dovrebbe essere stilato sulla base delle prove fornite dalle imprese attestanti che applicano pienamente i loro obblighi di dovuta diligenza in materia di diritti umani e che si avvalgono di una catena degli approvvigionamenti esente da violazioni dei diritti umani;

Emendamento 52

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure *in relazione all'obbligo di riammissione dei cittadini del paese beneficiario* oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;

c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 bis (nuovo)

1 bis. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 bis la Commissione terrà conto in particolare del fatto che i competenti organismi di controllo, i meccanismi dei trattati e i meccanismi di vigilanza pertinenti abbiano segnalato carenze potenzialmente gravi nell'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, sulla base di indicatori quali:

- l'istituzione di commissioni d'inchiesta, missioni di informazione, relatori speciali per paese, o altri meccanismi di monitoraggio da parte del Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite o dell'Assemblea generale;

- risultati dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, delle procedure speciali delle Nazioni Unite o di altri esperti indipendenti delle Nazioni Unite in materia di diritti umani;

- relazioni della commissione dell'ILO per l'applicazione delle norme;

- sentenze e pareri di tribunali internazionali per i diritti umani;

- relazioni dell'organo consultivo e di organizzazioni della società civile.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. La Commissione informa il paese beneficiario qualora in particolare la gravità delle violazioni dei principi delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato VI lo richieda, sulla base delle valutazioni, delle osservazioni, delle decisioni, delle raccomandazioni e delle conclusioni degli organi di controllo competenti disponibili, o sulla base di

preoccupazioni motivate espresse dal Parlamento europeo, dal Consiglio, da organizzazioni internazionali e dalla società civile, compresi i sindacati, o a seguito di una denuncia.

A partire dalla data della notifica e per un anno, il paese beneficiario e la Commissione assumono un impegno rafforzato, in cui il paese si impegna ad adottare tabelle di marcia circoscritte nel tempo che prevedono azioni concrete e soluzioni sostenibili alle violazioni individuate.

La Commissione consulta regolarmente l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis durante il processo di impegno rafforzato.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Se ritenuto necessario, l'impegno rafforzato può essere prorogato fino a un ulteriore anno. La Commissione pubblica un elenco di paesi con i quali l'impegno rafforzato è stato prorogato di un ulteriore anno e, se necessario, aggiorna regolarmente l'elenco. Le tabelle di marcia di cui al paragrafo 2 bis sono rese accessibili al pubblico.

Emendamento 56

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. *Se* la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che *esistano* ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle

3. *Su richiesta del Parlamento europeo o se* la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che *possano esistere* ragioni

preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***per mancata osservanza da parte del paese beneficiario dell'impegno rafforzato o*** per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio delle denunce ricevute. La Commissione informa il denunziante, il Parlamento europeo e il Consiglio qualora decida che la denuncia non fornisce prove sufficienti in relazione agli indicatori di cui al presente articolo.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 4 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

b) dichiara che la Commissione controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato durante il periodo di controllo e di valutazione di cui al paragrafo 5.

b) dichiara che la Commissione ***continuerà a proseguire il dialogo nel quadro dell'impegno rafforzato e*** controllerà e valuterà la situazione nel paese beneficiario interessato durante il periodo di controllo e di valutazione di cui al paragrafo 5.

Emendamento 59

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di collaborare durante il periodo di controllo e di valutazione di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Emendamento

5. La Commissione offre al paese beneficiario interessato ogni possibilità di ***iniziare a impegnarsi e*** collaborare ***in qualsiasi momento*** durante il periodo di controllo e di valutazione di sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le valutazioni, i commenti, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento

6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le valutazioni, i commenti, le decisioni, le raccomandazioni e le conclusioni disponibili degli organi di controllo competenti e le informazioni pertinenti provenienti da altre fonti, incluse, ove opportuno, le prove presentate in una denuncia o fornite da terzi. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti ***ed esamina i progressi compiuti dal paese nell'attuazione della sua tabella di marcia nel quadro dell'impegno rafforzato di cui al paragrafo 2 bis.***

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 7

Testo della Commissione

7. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta al paese

Emendamento

7. Entro tre mesi dalla scadenza del periodo di cui al paragrafo 5, ***e previa consultazione dell'organo consultivo di***

beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese.

cui all'articolo 13, lettera a), la Commissione presenta al paese beneficiario interessato una relazione contenente le sue constatazioni e le sue conclusioni. Il paese beneficiario ha il diritto di presentare osservazioni sulla relazione. Il periodo previsto per la comunicazione delle osservazioni non può superare un mese.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Se ritiene che ***i risultati non giustificano*** una revoca temporanea, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.

Emendamento

9. Se ritiene che, ***sulla base degli elementi di cui al paragrafo 6***, una revoca temporanea ***non sia giustificata***, la Commissione adotta un atto di esecuzione, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, sulla chiusura della procedura di revoca temporanea.

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustificano la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. ***In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze***

Emendamento

10. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustificano la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

tariffarie per il paese beneficiario.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

12 bis. Durante l'applicazione di una revoca temporanea, la Commissione prosegue il dialogo con il paese beneficiario, anche nel quadro di cui all'articolo 18 bis, al fine di porre rimedio alle ragioni della revoca di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta regolarmente gli effetti della revoca sulla risoluzione delle violazioni e consulta l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis.

Emendamento 65

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 16

Testo della Commissione

Emendamento

16. Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), è però ridotto a **2 mesi** e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a **5** mesi.

16. Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), è però ridotto a **un mese** e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a **3** mesi.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 40 – comma 1

Testo della Commissione

Entro il 1° gennaio 2027 e, successivamente, ogni **tre** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema che copre il **triennio** più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento

Entro il 1° gennaio 2027 e, successivamente, ogni **due** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sugli effetti del sistema che copre il **biennio** più recente e tutti i regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Allegato VI – paragrafo 1 – riga 1 bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998)

Emendamento 68

Proposta di regolamento

Allegato VI – paragrafo 1 – riga 1 ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Primo Protocollo opzionale al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (1966)

Emendamento 69

Proposta di regolamento

Allegato VI – paragrafo 1 – riga 1 quater (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

Convenzione dell'ILO sui popoli indigeni e tribali (1989)

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e abrogazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Riferimenti	COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 4.10.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	AFET 4.10.2021
Commissioni associate - annuncio in aula	20.1.2022
Relatore(trice) per parere Nomina	Maria Arena 11.11.2021
Esame in commissione	10.12.2021
Approvazione	2.2.2022
Esito della votazione finale	+: 60 -: 14 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, François Alfonsi, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Nicolas Bay, Malin Björk, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Peter Kofod, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, Pedro Marques, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Jörg Meuthen, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Dragoș Tudorache, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Salima Yenbou, Željana Zovko
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Karsten Lucke, Marisa Matias, Paulo Rangel, Peter van Dalen, Mick Wallace, Javier Zarzalejos
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Samira Rafaela

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

60	+
NI	Fabio Massimo Castaldo
PPE	Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Peter van Dalen, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, David McAllister, Lukas Mandl, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Paulo Rangel, Radosław Sikorski, Javier Zarzalejos, Željana Zovko
Renew	Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, Samira Rafaela, María Soraya Rodríguez Ramos, Dragoș Tudorache
S&D	Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Karsten Lucke, Claudiu Manda, Pedro Marques, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Giuliano Pisapia, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev
The Left	Malin Björk, Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz, Mick Wallace
Verts/ALE	Alviina Alametsä, François Alfonsi, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

14	-
ECR	Anna Fotyga, Jacek Saryusz-Wolski, Dominik Tarczyński, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers
ID	Nicolas Bay, Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi, Peter Kofod, Thierry Mariani, Jörg Meuthen, Harald Vilimsky
NI	Kostas Papadakis

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

8.3.2022

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD))

Relatrice per parere: Anna-Michelle Asimakopoulou

BREVE MOTIVAZIONE

Il sistema delle preferenze generalizzate (SPG) è uno dei principali strumenti commerciali dell'Unione europea volto a sostenere gli sforzi dei paesi in via di sviluppo destinati a promuovere lo sviluppo sostenibile e la riduzione della povertà e a garantire il rispetto dei diritti umani.

La relatrice sottolinea che l'SPG rappresenta principalmente uno strumento di sviluppo e che qualsiasi proposta volta a estendere la condizionalità positiva, al momento applicata esclusivamente ai beneficiari dell'SPG+ nell'ambito di regimi speciali di incentivazione, sarebbe controproducente per tale principio fondamentale.

Piani d'azione

Il nuovo SPG prevede che i beneficiari dell'SPG+ presentino un piano d'azione di accompagnamento nell'ambito dei loro impegni vincolanti a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantirne l'effettiva attuazione.

I piani d'azione contribuiranno a garantire l'attuazione tempestiva ed efficace delle convenzioni pertinenti, un processo che può essere sostenuto dai contributi di terzi interessati. Ciò sarà possibile solo se i piani d'azione approvati saranno resi pubblici.

Occorre dunque includere un requisito specifico relativo alla pubblicazione dei piani d'azione finalizzati. Ciò ne faciliterà l'applicazione e può contribuire al conseguimento degli obiettivi più ampi di miglioramento della trasparenza delle procedure di monitoraggio e valutazione connesse ai regimi speciali di incentivazione concessi ai beneficiari dell'SPG+.

Meccanismo di risposta rapida

Il nuovo SPG prevede un meccanismo di risposta rapida che può essere attivato nei casi di violazioni di eccezionale gravità per i quali si ritiene necessaria una reazione urgente.

L'introduzione di tale meccanismo tiene conto del fatto che la conclusione di tutte le precedenti procedure di revoca delle preferenze nell'ambito dell'SPG ha richiesto fino a due anni.

Date le circostanze eccezionali e l'urgenza delle situazioni per le quali tale meccanismo è stato concepito, l'attuale arco temporale di sette mesi è troppo lungo e dovrebbe dunque essere ulteriormente ridotto.

EMENDAMENTI

La commissione per lo sviluppo invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Dal 1971 l'Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze generalizzate ("SPG").

Emendamento

(1) Dal 1971 l'Unione accorda preferenze commerciali ai paesi in via di sviluppo applicando il sistema di preferenze generalizzate ("SPG"), **che rappresenta uno dei principali strumenti commerciali dell'Unione.**

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Tali obiettivi conservano la loro rilevanza nell'attuale contesto globale e sono coerenti con l'analisi e la prospettiva della recente comunicazione della Commissione "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"¹⁶. Come affermato nella comunicazione, l'Unione ha "un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell'economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili" e "deve sfruttare appieno la forza di apertura e l'attrattiva del mercato unico" a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all'SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante "nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro" e definisce quale obiettivo dell'SPG "aumentare ulteriormente le opportunità

Emendamento

(6) Tali obiettivi conservano la loro rilevanza nell'attuale contesto globale e sono coerenti con l'analisi e la prospettiva della recente comunicazione della Commissione "Riesame della politica commerciale - Una politica commerciale aperta, sostenibile e assertiva"¹⁶. Come affermato nella comunicazione, l'Unione ha "un interesse strategico a sostenere una maggiore integrazione nell'economia mondiale dei paesi in via di sviluppo vulnerabili" e "deve sfruttare appieno la forza di apertura e l'attrattiva del mercato unico" a sostegno del multilateralismo e per garantire il rispetto dei valori universali. Con specifico riguardo all'SPG, la comunicazione ne sottolinea il ruolo importante "nel promuovere il rispetto dei diritti fondamentali umani e del lavoro" e definisce quale obiettivo dell'SPG "aumentare ulteriormente le opportunità

commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali". Il sistema dovrebbe inoltre aiutare i beneficiari a riprendersi dalle conseguenze della COVID-19 e a ricostruire le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e buon governo. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra l'SPG e i suoi obiettivi, da un lato, e l'assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall'altro, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall'Unione per potenziare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo¹⁷.

¹⁶ COM(2021) 66 final del 18 febbraio 2021.

¹⁷ L'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante le politiche per lo sviluppo recita: "L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono

commerciali per i paesi in via di sviluppo al fine di ridurre la povertà e creare posti di lavoro basati su valori e principi internazionali". Il sistema dovrebbe inoltre aiutare i beneficiari a riprendersi dalle conseguenze della COVID-19, ***a intensificare lo sviluppo delle loro capacità*** e a ricostruire le loro economie in maniera sostenibile, anche in relazione alle norme internazionali in materia di diritti umani, lavoro, ambiente e buon governo. Dovrebbe essere garantita la coerenza tra l'SPG e i suoi obiettivi, da un lato, e l'assistenza fornita ai paesi beneficiari, dall'altro, in linea con il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo, che costituisce un pilastro degli sforzi profusi dall'Unione per potenziare gli effetti positivi e migliorare l'efficacia della cooperazione allo sviluppo¹⁷. ***I progressi continui e sostenuti verso la ratifica e l'attuazione delle principali convenzioni internazionali dovrebbero essere attentamente monitorati e la programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'Unione dovrebbe essere progettata per tenere debitamente conto di tale obiettivo. Tale sostegno dovrebbe essere destinato in via prioritaria ai paesi che beneficiano dei regimi speciali, data la loro vulnerabilità economica. Inoltre, lo strumento NDICI-Europa globale dovrebbe assistere i paesi beneficiari del regime SPG nel garantire standard più elevati in materia di diritti umani e ambiente, conformemente agli obblighi sanciti dai Principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani.***

¹⁶ COM(2021) 66 final del 18 febbraio 2021.

¹⁷ L'articolo 208 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante le politiche per lo sviluppo recita: "L'Unione tiene conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nell'attuazione delle politiche che possono

avere incidenze sui paesi in via di sviluppo."

avere incidenze sui paesi in via di sviluppo."

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 9

Testo della Commissione

(9) È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni *e* che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico. Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale, quali la Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-alto si avvalsero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale

Emendamento

(9) È opportuno che il regime SPG ordinario sia accordato a tutti i paesi in via di sviluppo con esigenze di sviluppo comuni, che si trovano a uno stadio simile di sviluppo economico ***e che si sono impegnati a firmare e ratificare le convenzioni internazionali di cui all'allegato VI. I paesi dovrebbero disporre di un periodo transitorio di cinque anni dalla data di entrata in vigore di tale decisione per completare le ratifiche.*** Non esiste una definizione di "paese in via di sviluppo" a livello dell'OMC e sono i paesi che concedono preferenze a definire l'elenco dei paesi in via di sviluppo ammissibili all'SPG. I paesi che hanno completato con successo la transizione da un'economia centralizzata a un'economia di mercato e sono oggi economie forti di grande peso nel commercio internazionale, quali la Cina, Hong Kong, Macao e la Russia, non dovrebbero essere considerati paesi in via di sviluppo ai fini dell'SPG e dovrebbero pertanto essere espunti dall'elenco dei paesi ammissibili. I paesi classificati dalla Banca mondiale come paesi a reddito alto o medio-alto presentano livelli di reddito pro capite che permettono loro di conseguire un elevato grado di diversificazione senza le preferenze tariffarie del sistema. Sono paesi che si trovano a uno stadio di sviluppo economico diverso e che quindi presentano necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze non assimilabili a quelle dei paesi in via di sviluppo a basso reddito o più vulnerabili. Per evitare discriminazioni ingiustificate

sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

occorre riservare loro un trattamento diverso; tali paesi non possono pertanto avvalersi del regime SPG ordinario. Inoltre, se i paesi a reddito alto o medio-alto si avvalessero delle preferenze tariffarie previste dal sistema, aumenterebbe la pressione concorrenziale sulle esportazioni provenienti dai paesi più poveri e più vulnerabili, i quali potrebbero quindi subire oneri ingiustificati. Il regime SPG ordinario dovrebbe tener conto della possibile evoluzione delle necessità sul piano dello sviluppo, del commercio e delle finanze e rimanere aperto nel caso in cui la situazione di un paese dovesse cambiare.

Emendamento 4
Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza,

Emendamento

(11) Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo (SPG+) si basa sul concetto complesso di sviluppo sostenibile riconosciuto da convenzioni e strumenti internazionali come la dichiarazione delle Nazioni Unite sul diritto allo sviluppo (1986), la dichiarazione di Rio sull'ambiente e lo sviluppo (1992), la dichiarazione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), la dichiarazione ONU per il millennio (2000), la dichiarazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile (2002), la dichiarazione del centenario dell'ILO per il futuro del lavoro (2019), il documento finale del vertice delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile (2015) intitolato "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile", i Principi guida dell'ONU su imprese e diritti umani e l'Accordo di Parigi nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Di conseguenza,

è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo e si impegnano **ad assicurarne** l'effettiva attuazione. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda 2030¹⁸. A tale proposito sono aggiunte le convenzioni seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; *e* la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

è opportuno accordare preferenze tariffarie supplementari a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che sono economicamente vulnerabili a causa di una mancanza di diversificazione, hanno ratificato ***e iniziato ad attuare*** le principali convenzioni internazionali relative ai diritti umani e del lavoro, alla protezione del clima e dell'ambiente e al buon governo e si impegnano ***a perseguirne*** l'effettiva attuazione, ***anche attraverso un piano d'azione pubblico, ambizioso e circoscritto nel tempo, adottato in conformità del presente regolamento***. Il regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dovrebbe aiutare tali paesi ad assumersi le responsabilità aggiuntive derivanti dalla ratifica e dall'effettiva attuazione di tali convenzioni. L'elenco delle convenzioni rilevanti per l'SPG dovrebbe essere aggiornato per tenere maggiormente conto dell'evoluzione degli strumenti e delle norme internazionali fondamentali, con un approccio proattivo allo sviluppo sostenibile consono agli obiettivi di sviluppo sostenibile e all'Agenda 2030¹⁸. A tale proposito sono aggiunte le convenzioni seguenti: l'Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici (2015), che sostituisce il protocollo di Kyoto; la Convenzione sui diritti delle persone con disabilità; il Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati; la convenzione n. 81 dell'ILO sull'ispezione del lavoro; la convenzione n. 144 dell'ILO concernente le consultazioni tripartite; la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale; ***lo Statuto di Roma della Corte penale internazionale; le linee guida volontarie sulla gestione responsabile della terra, dei territori di pesca e delle foreste e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni (UNDRIP), nonché il principio***

del consenso libero, previo e informato ivi stabilito.

¹⁸ Nazioni Unite (2015), risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), disponibile all'indirizzo <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>.

¹⁸ Nazioni Unite (2015), risoluzione adottata dall'Assemblea generale il 25 settembre 2015 "Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile" (A/RES/70/1), disponibile all'indirizzo <https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld>.

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) La domanda per beneficiare del regime speciale di incentivazione dovrebbe comprendere un piano d'azione pubblico che specifichi un elenco, orientato alle priorità, di misure da adottare, considerate necessarie per attuare efficacemente le convenzioni internazionali. Tale piano d'azione dovrebbe altresì prevedere dei termini e individuare gli organismi pertinenti del paese beneficiario preposti alla sua attuazione. I progressi compiuti nell'attuazione del piano d'azione dovrebbero confluire nel processo di monitoraggio e la mancata attuazione efficace del piano d'azione dovrebbe essere tenuta in considerazione nella valutazione delle revoche temporanee nell'ambito del regime;

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(16 bis) Le organizzazioni della società civile e gli altri portatori di interessi pertinenti dovrebbero essere consultati in tutte le fasi del ciclo di monitoraggio e le informazioni da loro presentate dovrebbero essere tenute in debita considerazione. A tal fine, è opportuno istituire un organo consultivo composto dai rappresentanti di tali organizzazioni e dai portatori di interessi, al fine di assistere la Commissione nelle attività di riesame, controllo e valutazione dei progressi compiuti dai paesi beneficiari.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali per il monitoraggio dell'attuazione e, ove opportuno, per la revoca delle preferenze tariffarie. Tali relazioni possono però essere integrate da altre informazioni a disposizione della Commissione, comprese le informazioni ottenute grazie a programmi bilaterali o multilaterali di assistenza tecnica e altre fonti di informazioni, purché siano accurate e affidabili. Potrebbero rientrare tra queste le informazioni provenienti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, da governi, organizzazioni internazionali, dalla società civile, dalle parti sociali, o denunce ricevute dallo sportello unico, purché rispondano alle condizioni pertinenti. Le lacune individuate durante il processo di monitoraggio possono fornire spunti più mirati per la futura programmazione dell'assistenza allo sviluppo da parte della Commissione.

Emendamento

(17) Le relazioni degli organi di controllo competenti sono essenziali per il monitoraggio dell'attuazione e, ove opportuno, per la revoca delle preferenze tariffarie. Tali relazioni possono però essere integrate da altre informazioni a disposizione della Commissione, comprese le informazioni ottenute grazie a programmi bilaterali o multilaterali di assistenza tecnica e altre fonti di informazioni, purché siano accurate e affidabili. Potrebbero rientrare tra queste le informazioni provenienti dal Parlamento europeo e dal Consiglio, da governi, organizzazioni internazionali, dalla società civile, **dalle organizzazioni per i diritti umani**, dalle parti sociali, o denunce ricevute dallo sportello unico, purché rispondano alle condizioni pertinenti. Le lacune individuate durante il processo di monitoraggio possono fornire spunti più mirati per la futura programmazione dell'assistenza allo sviluppo da parte della Commissione.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A tale riguardo, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento.

Emendamento

(18) Nel luglio 2020 la Commissione ha nominato il responsabile dell'esecuzione degli accordi commerciali in materia di commercio, cui spetta garantire l'applicazione delle regole commerciali. A tale riguardo, nel novembre 2020 la Commissione ha dato avvio a un nuovo meccanismo per le denunce, lo sportello unico, che rientra tra le iniziative volte a rafforzare l'applicazione e l'attuazione degli impegni commerciali. Attraverso lo sportello unico la Commissione riceve denunce su diverse questioni riguardanti la politica commerciale, incluse le violazioni degli impegni connessi all'SPG. Tale nuovo sistema di presentazione delle denunce dovrebbe essere integrato nel quadro del presente regolamento ***ed essere accessibile alle organizzazioni della società civile.***

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

(29) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di procedere in modo più mirato e di migliorare la coerenza e la trasparenza, da una parte, e quella di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali unilaterali, dall'altra, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e alla revoca temporanea delle preferenze

Emendamento

(29) Al fine di trovare un equilibrio tra la necessità di procedere in modo più mirato e di migliorare la coerenza e la trasparenza, da una parte, e quella di promuovere maggiormente lo sviluppo sostenibile e il buon governo grazie ad un sistema di preferenze commerciali unilaterali, dall'altra, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento e alla revoca temporanea delle preferenze

tariffarie a causa di violazioni *gravi e sistematiche* dei principi enunciati nelle convenzioni pertinenti per quanto riguarda i diritti umani e del lavoro, la protezione del clima e dell'ambiente, il buon governo e altri motivi pertinenti stabiliti dal presente regolamento, come anche riguardo alle norme procedurali relative alla presentazione delle domande di preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, nonché riguardo alla realizzazione di inchieste in vista della revoca temporanea e dell'istituzione di misure di salvaguardia, così da definire modalità tecniche uniformi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"²¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'abrogazione di una decisione di revoca temporanea secondo la procedura d'urgenza prima che tale decisione di revoca temporanea delle preferenze tariffarie diventi applicabile, se le ragioni che giustificano la revoca temporanea vengono meno. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di ritardare la data di applicazione di un atto che dispone la revoca temporanea, o di modificarne il campo di applicazione, per motivi connessi a un'emergenza sanitaria

tariffarie a causa di violazioni dei principi enunciati nelle convenzioni pertinenti per quanto riguarda i diritti umani e del lavoro, la protezione del clima e dell'ambiente, il buon governo e altri motivi pertinenti stabiliti dal presente regolamento, come anche riguardo alle norme procedurali relative alla presentazione delle domande di preferenze tariffarie a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo, nonché riguardo alla realizzazione di inchieste in vista della revoca temporanea e dell'istituzione di misure di salvaguardia, così da definire modalità tecniche uniformi. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio"²¹. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. Al fine di fornire un quadro stabile agli operatori economici, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda l'abrogazione di una decisione di revoca temporanea secondo la procedura d'urgenza prima che tale decisione di revoca temporanea delle preferenze tariffarie diventi applicabile, se le ragioni che giustificano la revoca temporanea vengono meno. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare atti delegati al fine di ritardare la data di applicazione di un atto che dispone la revoca temporanea, o di modificarne il campo di applicazione, per motivi connessi a un'emergenza sanitaria

mondiale o ad altre circostanze eccezionali.

mondiale o ad altre circostanze eccezionali.

²¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

²¹ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis) "piano d'azione": elenco, orientato alle priorità, delle misure, anche legislative, da adottare e delle azioni da intraprendere da parte di un paese beneficiario, considerate necessarie per attuare efficacemente le principali convenzioni internazionali di cui all'allegato VI;

Emendamento 11

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 ter) "dialogo rafforzato": dialogo volto ad agevolare e incentivare i paesi che beneficiano dei regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ad attuare efficacemente le convenzioni;

Emendamento 12

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 10 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 quater) "elenco di questioni": elenco di obiettivi per l'attuazione efficace delle principali convenzioni internazionali pertinenti ai fini del regime SPG+ individuati dagli organi di controllo

nonché qualsiasi informazione presentata da terzi, compresi la società civile, i difensori dei diritti umani e i sindacati;

Emendamento 13

Proposta di regolamento Articolo 2 – punto 12

Testo della Commissione

(12) "denuncia": una denuncia presentata alla Commissione attraverso lo sportello unico;

Emendamento

(12) "denuncia": una denuncia presentata alla Commissione attraverso lo sportello unico ***da terzi, compresi i portatori di interessi o le organizzazioni della società civile stabiliti nell'Unione o nei paesi beneficiari coperti dai regimi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, e relativa alle condizioni e alle ragioni di cui agli articoli 9 e 19;***

Motivazione

A differenza di quanto avviene attualmente, il ricorso al meccanismo di denuncia attraverso lo sportello unico dovrebbe essere aperto ai portatori di interessi di paesi terzi, compresi i difensori dei diritti umani.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) se sussistono ragioni sufficienti per ritenere che esistano carenze e violazioni delle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e);

Motivazione

È necessario sfruttare le condizionalità legate al regime ordinario dell'SPG al fine di promuovere efficacemente le norme sociali e ambientali attraverso il commercio.

Emendamento 15

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b ter) se non ha firmato o ratificato le convenzioni di cui all'allegato VI entro cinque anni dall'applicazione delle preferenze,

Emendamento 16

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'Unione sostiene i paesi che beneficiano del regime ordinario di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che mirano a ratificare e attuare le convenzioni elencate nell'allegato VI.

Motivazione

Nei progetti di assistenza tecnica e finanziaria nell'ambito dello strumento NDICI-Europa globale è opportuno integrare una maggiore condizionalità sociale e ambientale per beneficiare delle preferenze commerciali.

Emendamento 17

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 ter. Durante il processo di monitoraggio, la Commissione consulta regolarmente l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva **gravi** carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Emendamento

b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, **comprese le informazioni fornite dalle organizzazioni della società civile, dai difensori dei diritti umani e dai sindacati**, non rileva carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Motivazione

Il processo di monitoraggio legato all'attuazione effettiva delle convenzioni dovrebbe essere sfruttato appieno attraverso un maggiore coinvolgimento della società civile, dei difensori dei diritti umani e dei sindacati.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera b

Testo della Commissione

b) ha ratificato tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Emendamento

b) ha ratificato **e sta attuando** tutte le convenzioni elencate nell'allegato VI ("convenzioni pertinenti") e la Commissione, in base alle informazioni disponibili, in particolare alle conclusioni disponibili più recenti degli organi di controllo competenti a norma di tali convenzioni, non rileva gravi carenze nell'attuazione effettiva di tali convenzioni;

Emendamento 20

Proposta di regolamento Articolo 9 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) ha adottato un piano d'azione nazionale per l'attuazione dei principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, in conformità della guida ai piani d'azione nazionali elaborata dal gruppo di lavoro delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani;

Emendamento 21

Proposta di regolamento

Articolo 9 – lettera d

Testo della Commissione

d) assume un impegno vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantirne l'attuazione effettiva, cui affianca un piano d'azione *per l'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti*;

Emendamento

d) assume un impegno vincolante a mantenere la ratifica delle convenzioni pertinenti e a garantirne l'attuazione effettiva, cui affianca, *per ciascun obiettivo elencato*, un piano d'azione *recante un calendario di scadenze e parametri di riferimento e indicante l'istituzione o la struttura competente responsabile della sua attuazione e supervisione*;

Emendamento 22

Proposta di regolamento

Articolo 9 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Il piano d'azione di cui alla lettera d) è reso pubblico dopo essere stato concordato congiuntamente dall'Unione e dal beneficiario dell'SPG;

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Articolo 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 9 bis

La programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'Unione conferisce priorità al sostegno ai paesi che beneficiano del regime speciale di cui all'articolo 9 che mira alla ratifica e all'attuazione effettiva delle convenzioni elencate nell'allegato VI.

Motivazione

Nei progetti di assistenza tecnica e finanziaria nell'ambito dello strumento NDICI-Europa globale è opportuno integrare una maggiore condizionalità sociale e ambientale per beneficiare delle preferenze commerciali. Data la loro vulnerabilità e la mancanza di diversificazione economica, i finanziamenti allo sviluppo dell'UE dovrebbero dare priorità al sostegno ai paesi che beneficiano dei regimi speciali.

Emendamento 24

Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f).

Emendamento

2. Il paese richiedente presenta alla Commissione una domanda per iscritto. La domanda contiene informazioni esaustive concernenti la ratifica **e l'attuazione** delle convenzioni pertinenti e include gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f).

Emendamento 25

Proposta di regolamento Articolo 13 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Nella programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'Unione sono tenuti in considerazione i piani d'azione e le raccomandazioni della Commissione e del Servizio europeo per l'azione esterna sulle azioni prioritarie di attuazione, al fine di sostenere i paesi

beneficiari dell'SPG+ nel raggiungimento dei loro impegni.

Emendamento 26

Proposta di regolamento Articolo 13 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 13 bis

Organo consultivo

Nelle attività di esame, controllo e valutazione degli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), la Commissione è assistita da un organo consultivo composto da organizzazioni della società civile e da rappresentanti delle parti interessate dell'Unione e dei paesi beneficiari dell'SPG+ per tutto il ciclo di monitoraggio.

Motivazione

Per sfruttare il processo di monitoraggio, un organo consultivo permanente composto da organizzazioni della società civile e rappresentanti delle parti interessate dell'UE e dei paesi beneficiari dell'SPG+ dovrebbe assistere la Commissione nel suo ruolo di monitoraggio.

Emendamento 27

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Entro il 1° gennaio **2027** e, successivamente, ogni **tre** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse.

1. Entro il 1° gennaio **2026** e, successivamente, ogni **due** anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sullo stato di ratifica delle convenzioni pertinenti, sul rispetto di eventuali obblighi di rendicontazione previsti in capo ai paesi beneficiari dell'SPG+ da tali convenzioni nonché sullo stato di attuazione effettiva delle stesse.

Emendamento 28

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata.

Emendamento

La relazione può comprendere informazioni provenienti da qualsiasi fonte che la Commissione consideri appropriata, ***in particolare in cooperazione con le organizzazioni della società civile.***

Emendamento 29

Proposta di regolamento Articolo 14 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, come anche, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi i governi e le organizzazioni internazionali, ***la*** società civile e le parti sociali.

Emendamento

3. Nel formulare le proprie conclusioni sull'attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti, la Commissione e, se opportuno, il Servizio europeo per l'azione esterna, valutano le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti, come anche, ferme restando le altre fonti, le informazioni presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio e da terzi, inclusi i governi e le organizzazioni internazionali, ***le organizzazioni della*** società civile, ***le organizzazioni per i diritti umani*** e le parti sociali.

Emendamento 30

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento

3. Qualora, in base alle conclusioni della relazione di cui all'articolo 14 o degli elementi di prova disponibili, comprese le prove presentate in una denuncia, la Commissione nutra un ragionevole dubbio quanto al fatto che un determinato paese beneficiario dell'SPG+ rispetti gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettere d), e) ed f), ***anche in relazione all'attuazione del suo piano d'azione***, o abbia formulato una riserva vietata da una delle convenzioni pertinenti o incompatibile con l'oggetto e lo scopo di tale convenzione a norma dell'articolo 9, lettera c), la Commissione adotta, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2, un atto di esecuzione per l'apertura di una procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo. La Commissione ne informa il Parlamento europeo e il Consiglio.

Nel valutare se il paese beneficiario dell'SPG+ non rispetta gli impegni vincolanti di cui all'articolo 9, lettera d), la Commissione verificherà in particolare se gli organismi di controllo, i meccanismi del trattato e i meccanismi di supervisione pertinenti abbiano segnalato un'eventuale mancata attuazione effettiva delle convenzioni pertinenti dell'allegato VI, sulla base di una serie di indicatori identificati per riferire sui progressi.

Emendamento 31

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 3 bis (nuovo)

3 bis. *La Commissione informa delle denunce ricevute il Parlamento europeo, il Consiglio e l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis. La Commissione informa il denunziante, il Parlamento europeo, il Consiglio e l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis qualora ritenga che la denuncia non fornisce prove sufficienti in relazione agli indicatori di cui al presente articolo.*

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 6

Testo della Commissione

6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti.

Emendamento

6. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie, comprese le conclusioni e le raccomandazioni degli organi di controllo competenti. Nel formulare le sue conclusioni, la Commissione valuta tutte le informazioni pertinenti, ***comprese quelle fornite dalle organizzazioni della società civile, dai difensori dei diritti umani e dalle parti sociali.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 9

Testo della Commissione

9. Se la Commissione ritiene che ***le*** risultanze ***giustificano*** la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le

Emendamento

9. Se la Commissione ritiene che, ***sulla base dell'esito della cooperazione e dell'impegno nonché delle*** risultanze ***di cui ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, e previa consultazione dell'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis,*** la revoca temporanea ***sia giustificata*** per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente

preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.

articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste a titolo del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b). ***La Commissione dichiara chiaramente e pubblicamente le ragioni della revoca delle preferenze e stabilisce chiari parametri di riferimento che il paese beneficiario deve soddisfare per il ripristino delle preferenze.*** In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto ***sui diritti umani e l'effetto*** socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario, ***anche per quanto riguarda l'impatto sull'occupazione e l'emancipazione delle donne e, di conseguenza, considerare una revoca parziale, al fine di ridurre al minimo l'impatto socioeconomico negativo sulla popolazione del paese beneficiario dell'SPG+, massimizzando al contempo l'effetto leva sul suo governo.***

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

10 bis. Durante l'applicazione di una revoca temporanea, la Commissione prosegue il dialogo con il paese beneficiario, anche nel quadro di cui all'articolo 18 bis, al fine di porre rimedio alle ragioni della revoca di cui al paragrafo 3 del presente articolo. La Commissione valuta regolarmente gli effetti della revoca sulla risoluzione delle violazioni, anche nella relazione di cui all'articolo 14. La Commissione consulta

regolarmente l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis.

Emendamento 35

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione e, se del caso, il Servizio europeo per l'azione esterna, si assicurano che i paesi che beneficiano del regime speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo ratifichino le convenzioni elencate nell'allegato VI e ne pianifichino l'attuazione effettiva.

La programmazione dei finanziamenti allo sviluppo dell'Unione conferisce priorità al sostegno ai paesi che beneficiano del regime speciale di cui al paragrafo 1 del presente articolo che mira alla ratifica e all'attuazione effettiva delle convenzioni elencate nell'allegato VI.

Motivazione

Nei progetti di assistenza tecnica e finanziaria nell'ambito dello strumento NDICI-Europa globale è opportuno integrare una maggiore condizionalità sociale e ambientale per beneficiare delle preferenze commerciali. Dato il loro status di paese meno sviluppato, i finanziamenti allo sviluppo dell'UE dovrebbero dare priorità al sostegno ai paesi che beneficiano dei regimi speciali.

Emendamento 36

Proposta di regolamento

Capo V – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi

Impegno rafforzato e disposizioni di revoca temporanea comuni a tutti i regimi

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Nel quadro di un accordo di cooperazione, di partenariato o di associazione che l'Unione ha concluso con un paese beneficiario, viene effettuato annualmente, in consultazione con il Parlamento europeo, un riesame generale dello stato del paese nel quadro dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. A tal fine, la Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna, se del caso, e il paese beneficiario esaminano le questioni relative alle condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, anche in relazione a eventuali denunce ricevute dalla Commissione. La Commissione, il Servizio europeo per l'azione esterna, se del caso, e il paese beneficiario esaminano inoltre lo stato di ratifica delle convenzioni elencate nell'allegato VI di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), e i progressi conseguiti verso la ratifica e l'attuazione effettiva delle convenzioni elencate nell'allegato VI di cui all'articolo 17, paragrafo 1 bis.

Motivazione

Tutti i regimi commerciali preferenziali sono correlati all'applicazione effettiva delle norme sociali, ambientali e di buon governo stabilite nelle convenzioni elencate nell'allegato VI. A tal fine, un meccanismo di controllo formale si applica all'intero regime SPG.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

Emendamento

1. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, in relazione a

1. I regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, possono essere temporaneamente revocati, **integralmente**

tutti o ad alcuni prodotti originari di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

o in parte, in relazione a tutti o ad alcuni prodotti originari, *oppure a tutti o ad alcuni settori economici* di un paese beneficiario, per una delle seguenti ragioni:

Motivazione

Considerando che la revoca delle preferenze commerciali può avere un impatto negativo sui più vulnerabili, dovrebbero essere prese in considerazione sanzioni mirate, in linea con il più ampio regime sanzionatorio dell'UE rivolto a individui e entità specifiche o la procedura del cartellino giallo.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) violazioni **gravi** e **sistematiche** dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VI;

Emendamento

a) violazioni e **mancata attuazione effettiva** dei principi contenuti nelle convenzioni elencate nell'allegato VI;

Motivazione

Al fine di applicare norme uniformi in materia di diritti umani, ambiente e buon governo, e di creare condizioni di parità tra i tre regimi SPG, tutti i regimi commerciali preferenziali sono correlati all'applicazione effettiva delle norme sociali, ambientali e di buon governo stabilite nelle convenzioni elencate nell'allegato VI.

Emendamento 40

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure **in relazione all'obbligo di riammissione dei cittadini del paese beneficiario** oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;

Emendamento

c) gravi carenze dei controlli doganali in materia di esportazione o di transito di droga (sostanze illecite o precursori) oppure inosservanza grave delle convenzioni internazionali in materia di lotta al terrorismo e antiriciclaggio;

Emendamento 41

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

e bis) ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettera a), la Commissione verificherà in particolare se gli organismi di controllo, i meccanismi del trattato e i meccanismi di supervisione pertinenti abbiano segnalato potenziali violazioni dei principi delle convenzioni pertinenti dell'allegato VI, sulla base di una serie di indicatori identificati.

Emendamento 42

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La Commissione informa il paese beneficiario se le violazioni dei principi delle convenzioni internazionali elencate nell'allegato VI lo richiedono, sulla base delle valutazioni, delle osservazioni, delle decisioni, delle raccomandazioni e delle conclusioni disponibili degli organi di controllo pertinenti, o sulla base di preoccupazioni debitamente motivate espresse dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalle organizzazioni internazionali e dalle organizzazioni della società civile, compresi i sindacati e i difensori dei diritti umani, o sulla base di una denuncia.

Per un periodo di un anno a partire dalla data della notifica, il paese beneficiario e la Commissione assumono un impegno rafforzato, in cui il paese si impegna ad adottare tabelle di marcia circoscritte nel tempo che prevedono azioni concrete e soluzioni sostenibili alle violazioni

individuate. Una volta adottata, la tabella di marcia deve essere resa accessibile al pubblico.

La Commissione consulta regolarmente l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis durante il processo di impegno rafforzato.

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento

3. Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2, ***perché il paese beneficiario è venuto meno ai suoi obblighi nel quadro dell'impegno rafforzato*** o per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento 44

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Se la Commissione, sollecitata da una denuncia o di propria iniziativa, ritiene che esistano ragioni sufficienti a giustificare la revoca temporanea delle preferenze tariffarie previste da uno dei regimi preferenziali di cui all'articolo 1,

paragrafo 2, perché il paese beneficiario è venuto meno ai suoi obblighi nel quadro dell'impegno rafforzato o per le ragioni esposte al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per aprire una procedura di revoca temporanea, secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 39, paragrafo 2. La Commissione informa dell'adozione di tale atto di esecuzione il Parlamento europeo e il Consiglio.

Emendamento 45

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 10

Testo della Commissione

10. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario.

Emendamento

10. Se la Commissione ritiene che le risultanze giustifichino la revoca temporanea per le ragioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 36 per modificare gli allegati I e II al fine di revocare temporaneamente le preferenze tariffarie previste dai regimi preferenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 2. In sede di adozione dell'atto delegato la Commissione può, se opportuno, prendere in considerazione l'effetto socioeconomico, ***compreso l'impatto sull'occupazione e l'emancipazione delle donne***, della revoca temporanea delle preferenze tariffarie per il paese beneficiario ***e, di conseguenza, considerare una revoca parziale, al fine di ridurre al minimo l'impatto socioeconomico negativo sulla popolazione del paese beneficiario dell'SPG+, massimizzando al contempo l'effetto leva sul suo governo.***

Emendamento 46

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 12 bis (nuovo)

12 bis. Durante l'applicazione di una revoca temporanea, la Commissione prosegue il dialogo con il paese beneficiario, anche nel quadro di cui all'articolo 18 bis, al fine di porre rimedio alle ragioni della revoca di cui al paragrafo 1. La Commissione valuta regolarmente gli effetti della revoca sulla risoluzione delle violazioni e consulta l'organo consultivo di cui all'articolo 13 bis.

Emendamento 47

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 16

Testo della Commissione

16. Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), è però ridotto a **2 mesi** e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a **5** mesi.

Emendamento

16. Se la Commissione ravvisa prove sufficienti a giustificare la revoca temporanea per le ragioni enunciate al paragrafo 1, lettera a), e la gravità eccezionale delle violazioni impone una risposta rapida alla luce delle circostanze specifiche del paese beneficiario, la Commissione avvia la procedura per la revoca temporanea **applicando il meccanismo di risposta rapida** in conformità ai paragrafi da 3 a 15. Il periodo di cui al paragrafo 4, lettera b), è però ridotto a **1 mese** e il termine di cui al paragrafo 8 è ridotto a **3** mesi.

Emendamento 48

Proposta di regolamento Articolo 24 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Un'inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, di una persona giuridica o di un'associazione priva di

Emendamento

2. Un'inchiesta è aperta su domanda di uno Stato membro, **del Parlamento europeo**, di una persona giuridica o di

personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a parere di questa, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all'articolo 23, a giustificare l'apertura di un'inchiesta. La domanda di apertura di un'inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che sono soddisfatte le condizioni per l'istituzione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La domanda è presentata alla Commissione. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

un'associazione priva di personalità giuridica che agisce a nome dei produttori dell'Unione, o su iniziativa della Commissione se esistono, a parere di questa, elementi di prova prima facie sufficienti, sulla base dei fattori definiti all'articolo 23, a giustificare l'apertura di un'inchiesta. La domanda di apertura di un'inchiesta contiene gli elementi di prova indicanti che sono soddisfatte le condizioni per l'istituzione della misura di salvaguardia di cui all'articolo 22, paragrafo 1. La domanda è presentata alla Commissione. La Commissione esamina, per quanto possibile, l'esattezza e l'adeguatezza degli elementi di prova contenuti nella domanda, per determinare se esistano elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

Emendamento 49

Proposta di regolamento Allegato VI – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Dichiarazione delle Nazioni Unite sui diritti dei popoli indigeni, nonché il principio di consenso libero, previo e informato ivi stabilito (UNDRIP) (2007)

Emendamento 50

Proposta di regolamento Allegato VI – punto 1 ter (nuovo)

Emendamento

Statuto di Roma della Corte penale internazionale (1998)

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Allegato VI – punto 1 quater (nuovo)

Emendamento

*Linee guida volontarie sulla gestione
responsabile della terra, della pesca e
delle foreste (2012)*

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e abrogazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio
Riferimenti	COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 4.10.2021
Parere espresso da Annuncio in Aula	DEVE 4.10.2021
Relatore(trice) per parere Nomina	Anna-Michelle Asimakopoulou 22.9.2021
Approvazione	28.2.2022
Esito della votazione finale	+ : 24 - : 2 0 : 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Eric Andrieu, Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, Dominique Bilde, Udo Bullmann, Catherine Chabaud, Antoni Comín i Oliveres, Ryszard Czarnecki, Gianna Gancia, Charles Goerens, Mónica Silvana González, Pierrette Herzberger-Fofana, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Beata Kempa, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino, Erik Marquardt, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé, Miguel Urbán Crespo, Bernhard Zimniok
Supplenti presenti al momento della votazione finale	María Soraya Rodríguez Ramos, Caroline Roose

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

24	+
ECR	Ryszard Czarnecki, Beata Kempa
ID	Gianna Gancia
NI	Antoni Comín i Oliveres,
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Hildegard Bentele, György Hölvényi, Rasa Juknevičienė, Janina Ochojska, Christian Sagartz, Tomas Tobé
Renew	Barry Andrews, Catherine Chabaud, Charles Goerens, María Soraya Rodríguez Ramos
S&D	Eric Andrieu, Udo Bullmann, Mónica Silvana González, Karsten Lucke, Pierfrancesco Majorino
The Left	Miguel Urbán Crespo
Verts/ALE	Pierrette Herzberger-Fofana, Erik Marquardt, Caroline Roose

2	-
ID	Dominique Bilde, Bernhard Zimniok

0	0

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e abrogazione del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio		
Riferimenti	COM(2021)0579 – C9-0364/2021 – 2021/0297(COD)		
Presentazione della proposta al PE	23.9.2021		
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	INTA 4.10.2021		
Commissioni competenti per parere Annuncio in Aula	AFET 4.10.2021	DEVE 4.10.2021	
Commissioni associate Annuncio in Aula	AFET 20.1.2022		
Relatori Nomina	Heidi Hautala 3.12.2020		
Esame in commissione	9.11.2021	25.1.2022	28.2.2022
Approvazione	3.5.2022		
Esito della votazione finale	+: -: 0:	33 0 8	
Deposito	17.5.2022		
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Markus Buchheit, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Ernő Schaller-Baross, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez		
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Marco Campomenosi, Agnes Jongerius, Morten Løkkegaard		

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

33	+
ID	Markus Buchheit, Marco Campomenosi, Roman Haider, Herve Juvin
NI	Tiziana Beghin
PPE	Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez
S&D	Udo Bullmann, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Agnes Jongerius, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt
The Left	Emmanuel Maurel, Helmut Scholz
Verts/ALE	Saskia Bricmont, Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

0	-

8	0
ECR	Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński, Jan Zahradil
NI	Ernő Schaller-Baross
PPE	Christophe Hansen, Jörgen Warborn
Renew	Samira Rafaela

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti